




ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE IT1110013 - MONTI PELATI

PIANO DI GESTIONE 2017

RELAZIONE



RETE NATURA 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992

D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997

L.R. n. 19 del 29 giugno 2009

Finanziamento PSR 2007/2013 - Misura 323 azione 1



Revisione generale del Piano di Gestione e coordinamento normativo per l'approvazione

Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali

Stesura definitiva del Piano di Gestione

realizzata nel 2017 dal Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Ente gestore della Riserva naturale dei Monti Pelati ai sensi dell'art.10 della L.R.19/2009.

Coordinamento generale Gabriele Bovo

Aspetti normativi: Daniele Cerrato, Paola Vayr

Inquadramento territoriale: Stefania Grasso, Paola Vayr

Aspetti socio-economici e attività umane: Massimo Bazzetta, Stefania Grasso

Aspetti naturalistici: Guido Bogo, Alessandra Pucci

Allestimento cartografico: Gianfranco Manca, Francesco Scalise

Gruppo di Lavoro

Relazione: Massimo Bazzetta, Alessandro Bertello, Guido Bogo, Daniele Cerrato, Agata Falzone, Federico Fracassi, Stefania Grasso, Tania Maragò, Alessandra Pucci, Paola Vayr

Redazione dello studio propedeutico al Piano di Gestione

Istituto Piante da Legno e l'Ambiente

Lo studio propedeutico al presente Piano è stato redatto nel 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

INTRODUZIONE	5
1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	13
1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI.....	13
1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER MATERIA	17
1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA ESISTENTI.....	24
1.4 - ALTRI VINCOLI AMBIENTALI	32
2 - ASPETTI SOCIO ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE	39
2.1 – CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E SOCIO-ECONOMICHE	39
2.2 - ANALISI DELLE PROPRIETÀ CATASTALI E USI CIVICI	42
2.2.1 - PROPRIETÀ CATASTALI	42
2.2.2 - USI CIVICI	45
2.3 - FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA	47
3 - ASPETTI FISICI E TERRITORIALI	48
3.1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO	48
3.2 - ANALISI PAESAGGISTICA	49
3.3 – COPERTURE DEL TERRITORIO E USI DEL SUOLO	49
3.4 - INQUADRAMENTO CLIMATICO	51
3.5 - ASPETTI GEOPEDOLOGICI	53
4 ASPETTI NATURALISTICI	54
4.1 - AMBIENTI.....	54
4.1.1 - HABITAT OGGETTO DI CONSERVAZIONE	55
4.1.2 - ALTRI AMBIENTI	57
4.2 – FLORA	59
4.2.1 - SPECIE A PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE.....	60
4.2.2 – SPECIE ALLOCTONE	61
4.3 - FAUNA.....	64
4.3.1 - INVERTERBRATI	64
4.3.2 - VERTEBRATI	64
4.4 - SINTESI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO.....	66
5 - OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI	69
5.1 - OBIETTIVI E AZIONI SUGLI HABITAT	69
5.1.1 - ERADICAZIONE DELLE SPECIE ESOTICHE	70
5.1.2 - RINATURALIZZAZIONE DEI RIMBOSCHIMENTI	71
5.1.3 - GESTIONE DEI ROBINIETI E DELLE BOSCHAGLIE	71
5.2 - OBIETTIVI E AZIONI SULLE SPECIE VEGETALI	72
5.3 - OBIETTIVI E AZIONI SULLE SPECIE ANIMALI	72
6 - AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO	72
6.1 - STUDI E RICERCHE	73
6.2 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	74
6.3 - MONITORAGGI	74
7. MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE	79
Art. 1 - (Principi generali, ambito di applicazione e valenza).....	79
Art. 2 - (Disposizioni generali).....	80
Art. 3 - (Divieti).....	81
Art. 4 - (Obblighi).....	83
Art. 5 - (Attività da promuovere e buone pratiche)	84
Art. 6 - (Monitoraggi e piani di azione)	86
Art. 7 - (Ambito di applicazione).....	86
CAPO I - AMBIENTI APERTI	86
Art. 8 - (Divieti).....	86
Art. 9 - (Obblighi).....	87
Art. 10 - (Attività da promuovere e buone pratiche)	87
Art. 11 – [Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210)]	87
Art. 12 – [Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030) e Formazioni erbose calaminari di Violetalia calaminariae (6130)]	88
CAPO II - AMBIENTI DELLE ACQUE CORRENTI	88
Art. 13 - (Divieti).....	88

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Art. 14 - (Obblighi).....	89
Art. 15 - (Attività da promuovere e buone pratiche)	90
Art. 16 – [Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)].....	91
CAPO III - AMBIENTI AGRICOLI	91
Art. 17 - (Divieti).....	91
Art. 18 - (Obblighi).....	92
Art. 19 - (Attività da promuovere e buone pratiche)	92
Art. 20 - [Prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510)].....	93
Art. 21 - (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)	93
Art. 22 - (Presenza di <i>Lucanus cervus</i>)	95
Art. 23 - (Presenza di specie ittiche delle acque correnti – <i>Leuciscus souffia</i>)	95
Art. 24 - (Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – <i>Rana lessonae</i>).....	95
8. BIBLIOGRAFIA	99
9 – ALLEGATI	101

ALLEGATI TABELLARI

- ALL. 1 - DATI SOCIO – ECONOMICI
- ALL. 2 - ELENCO FLORISTICO
- ALL. 3 - ELENCO FAUNISTICO
- ALL. 4 - SCHEDE AZIONI
- ALL. 5 - SINOSI DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI NELLA ZSC IT1110013
- ALL. 6 - FORMULARIO STANDARD
- ALL. 7 - ELENCO DELLE SPECIE FORESTALI AUTOCTONE SPORADICHE
- ALL. 8 - ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI ALLOCTONE

ALLEGATI CARTOGRAFICI

- ALL. A INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- ALL. B PLANIMETRIA CATASTALE
- ALL. B2 CARTA DELLE PROPRIETA'
- ALL. C CARTA DEGLI HABITAT
- ALL. D CARTA DELLA FRUIZIONE
- ALL. E CARTA DELLE ESOTICHE

INTRODUZIONE

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

PREMESSA

La stesura del presente Piano di Gestione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) individuato con codice SIC IT1110013 e denominato "Monti Pelati e Torre Cives" e ora designato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale "Zona Speciale di Conservazione" (ZSC) della regione biogeografica alpina al cui interno ricade il Sito oggetto di questo studio, è stata effettuata dal Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, sulla base della Bozza di Piano redatta dall'IPLA nel 2012, su incarico della Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali, nell'ambito del finanziamento PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

La Città Metropolitana di Torino, in quanto Ente a cui è stata affidata la gestione del SIC "Monti Pelati e Torre Cives" (ora ZSC), ai sensi dell'art. 41 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", ha provveduto ad apportare modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, rispetto allo studio elaborato dall'IPLA a seguito dell'approvazione, con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i., delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", nonché dell'approvazione, con DGR n. 26-3013 del 7/03/2016, delle Misure di Conservazione Sito Specifiche.

SIC, ZSC e Rete Natura 2000

Ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) è "un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'Allegato I o una specie di cui all'Allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione".

Ogni SIC, al termine dell'iter istitutivo è designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), "un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato".

Il Sito oggetto del presente Piano di Gestione è stato inserito nell'elenco dei siti appartenenti alla regione biogeografica alpina approvati ed adottati con Decisione della Commissione 2004/798/CE del 07/12/2004 e più volte aggiornato¹, recentemente sostituita dalla Decisione di esecuzione (ue) 2018/42 della Commissione del 12 dicembre 2017 che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Successivamente, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale delle sopra richiamate Misure di Conservazione Sito Specifiche, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 luglio 2016, il sito in oggetto è stato designato "Zona Speciale di Conservazione" (ZSC) della regione biogeografica alpina insistente nella Regione Piemonte.

Tutte le ZSC europee concorrono alla realizzazione della rete Natura 2000, una rete ecologica europea, coerente, costituita da siti individuati allo scopo di salvaguardare la biodiversità in Europa. La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati europei a norma della Direttiva 79/409/CE Uccelli (aggiornata nella Direttiva 2009/147/CE).

Le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

Con Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

"Scopo di queste linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (Dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (Dir. n. 79/409/CEE).

¹ L'ultimo aggiornamento ad oggi è contenuto nella Decisione della Commissione 2016/2332/UE del 9 dicembre 2016.

Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000".
Su tale base la Regione Piemonte ha adottato una propria metodologia per la redazione dei Piani di Gestione, adeguandola al contesto locale.

Contenuti e coerenza del Piano di gestione

La necessità di redigere il presente Piano di Gestione è emersa seguendo l'iter logico-decisionale indicato dalle linee guida ministeriali: valutati gli strumenti di pianificazione esistenti come non sufficienti al mantenimento degli habitat e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, si è ritenuto utile completare le Misure di Conservazione Sito Specifiche già approvate con ulteriori elementi conoscitivi e gestionali.

Il Piano di Gestione, dopo aver fornito un quadro conoscitivo delle caratteristiche generali del sito e aver valutato le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nella necessità di assicurare la loro conservazione così come previsto dalla Direttiva Habitat, si pone degli obiettivi nell'ambito di una strategia gestionale.

Il Piano di Gestione è previsto dall'art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R. 357/97 e s.m.i.) al fine di mantenere o migliorare le condizioni di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

Il Piano di Gestione è redatto ai sensi dell'art. 42 della L.R. 19/09 e s.m.i.; le Misure di Conservazione in esso contenute integrano quelle generali di cui all'art. 40 della L.R. 19/09 e s.m.i., assumendone la medesima coerenza normativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 6 della L.R. 19/09 e s.m.i. *"...i piani di gestione hanno dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002".*

Valutazione di incidenza

Una misura significativa per garantire il funzionamento della rete Natura 2000 è costituita dalla Valutazione d'Incidenza, introdotta dall'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat e dall'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Tale valutazione costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

Tale procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

Nel Piano di gestione del Sito non sono previsti interventi che possano avere incidenze negative, sono fatti salvi casi in cui ci siano azioni mirate alla conservazione di habitat/habitat di specie/specie per le quali il sito è stato designato, a discapito di altri habitat di minore rilevanza a livello locale con i quali sono in rapporto evolutivo/dinamico (ad es. brughiere, megaforbietti, praterie, formazioni arbustive etc.). In assoluto non possono essere previsti interventi ad incidenza negativa a carico di habitat o specie di interesse comunitario prioritario.

Una volta approvato il PdG può essere attuato senza ulteriori valutazioni di incidenza salvo quando subentrino nuove condizioni non previste nel Piano stesso; in ogni caso gli interventi difformi o non previsti dal Piano devono essere sottoposti a procedura di valutazione.

MOTIVI DI ISTITUZIONE DEL SITO IT1110013 "MONTI PELATI E TORRE CIVES"

Il Sito è collocato in destra orografica della Valle Chiusella, a fianco dell'abitato di Baldissero Canavese.

I confini del Sito corrispondono a quelli dell'Area Protetta istituita con L.R. n. 29 del 14 giugno 1993 ed allora affidata all'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese. Con L.R. 19/2009 e s.m.i. l'Area protetta è stata classificata come Riserva Naturale a gestione provinciale.

Detti anche Monti Rossi o Colli di Baldissero, i Monti Pelati costituiscono un massiccio ofiolitico formato per la quasi totalità da una peridotite, molto compatta, di colore grigio-verde e da magnesite. Tra i componenti mineralogici principali, l'olivina estratta nella cava, usata per polveri per sabbiature.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Mentre il settore del Monte Cives è caratterizzato da serpentini verdastri, nell'area del Brich Carleva predomina la magnesite, massa friabile dal tipico colore biancastro che conferisce un aspetto lunare al luogo. I suoli che si originano sono molto superficiali, soggetti a fenomeni erosivi di tipo calanchivo e caratterizzati da un eccesso di magnesio, elemento tossico per le piante salvo che per talune specie o ecotipi resistenti o adattati.

Per tali motivi il paesaggio appare povero di vegetazione, soprattutto arborea ed arbustiva. La maggior parte della superficie è caratterizzata da un mosaico fra macereti, praterie xeriche (All. I D.H. 6210), molini (All. I D.H. 6410), vegetazione delle rocce (All. I D.H. 6130) e piccoli lembi di brughiera (All. I D.H. 4030). Fra le specie arboree ed arbustive che tentano di colonizzare i pendii vi sono betulla, pioppo tremolo, salicene e ginepri.

Alla base dei versanti, sono localmente presenti piccoli lembi di prati stabili (All. I D.H. 6510).

La copertura forestale è rappresentata da ridotti boschi misti di betulla, salicene, robinieti e rimboschimenti di conifere (pino silvestre, larice, pino strobo, thuja, pino nero, ecc...).

Fra gli habitat forestali è da segnalare la presenza di fasce arbustive riparie a salice bianco, ontano nero e frassino maggiore lungo il torrente Malesina (All. I D.H. 91E0*).

Particolarmente significativa è l'abbondante presenza di ailanto, che è presente in tutte le cenosi arboree ed erbacee, rappresentando di fatto l'unica specie arborea capace di colonizzare le praterie.

L'abbondante presenza di ailanto e la sua invasività, oltre che caratteristica tipica delle specie, è enfatizzata dal fatto che il Sito si trova al centro di una sorta di "isola climatica", comprendente buona parte del Canavese e l'imbocco della Val d'Aosta ed è caratterizzata da temperature più miti rispetto al territorio circostante, un'oasi ipotermica a clima temperato-umido.

All'estremità nord-orientale del Sito è presente una cava di peridotite, attiva fin dagli anni '60 del secolo scorso.

Tra la flora spontanea è interessante rilevare la presenza di *Campanula bertolae*, endemismo delle Alpi occidentali, le xerofile *Limum suffruticosum susp. Salsoides* e *Fumana procumbens*.

Il particolare microclima dell'area, oltre che da un punto di vista vegetazionale, si ritrova anche nella fauna, in particolare tra gli insetti. Qui infatti si trova una popolazione del raro lepidottero *Pedasia luteella* e una delle due stazioni piemontesi note per il coleottero cerambicide *Phytoecia vulneris*.

Sono però le specie dell'avifauna ad essersi adattate alla peculiarità dei Monti Pelati.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

PARTE I - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Convenzione di Ramsar (1971) sulle Zone Umide

La Convenzione per la salvaguardia delle zone umide di interesse internazionale nota come Convenzione di Ramsar, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, nel corso della Conferenza Internazionale sulla conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici.

La Convenzione riconosce sia la funzione ecologica delle zone umide "come regolatori del ciclo idrico e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche", sia il loro "grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo" e si pone l'obiettivo di tutelarle, a livello internazionale, in virtù delle loro caratteristiche intrinseche che le rendono habitat essenziali per gli uccelli acquatici in ragione dei numerosi territori attraversati da questi ultimi durante le loro migrazioni stagionali. Nella Convenzione vengono stabiliti i criteri d'individuazione delle zone umide secondo i quali "la scelta delle zone umide da inserire nell'Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualunque stagione [art. 2, comma 2]". La tutela delle zone umide viene perseguita attraverso l'individuazione e la delimitazione delle stesse, lo studio degli aspetti caratteristici e l'attuazione di misure che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.

La convenzione è stata ratificata in Italia con il **DPR del 13 marzo 1976, n. 448** e il successivo **DPR dell'11 febbraio 1987, n. 184**.

Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

La "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" firmata a Berna il 19 settembre 1979, conosciuta come "Convenzione di Berna", ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione; essa impone agli Stati che l'hanno ratificata di adottare leggi e regolamenti onde provvedere a proteggere specie della flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate nell'allegato I che comprende un elenco di "specie della flora particolarmente protette". In base all'art. 4 la tutela si estende anche agli habitat che le ospitano nonché ad altri habitat minacciati di scomparsa. In base all'art. 5 è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente le piante in allegato I; è altresì vietata la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

L'allegato II include le specie di fauna per cui è vietata: la cattura, la detenzione, l'uccisione, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo, molestarle intenzionalmente, la distruzione o la raccolta e detenzione di uova e la detenzione e il commercio di animali vivi o morti, imbalsamati, nonché parti e prodotti derivati.

Recepimento nella legislazione italiana:

- la "Convenzione di Berna" è stata ratificata dall'Italia con **L. 5 agosto 1981, n. 503**.

Convenzione di Bonn (1979) sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica

Trattato intergovernativo, adottato in data 23 giugno 1979, che ha come obiettivo quello di garantire la conservazione delle specie migratrici terrestri, acquatiche e aeree in tutti i loro spostamenti sull'intera l'area di ripartizione, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione (Allegato 1) ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 2).

La "Convenzione di Bonn" è stata ratificata dall'Italia con **L. 25 gennaio 1983, n. 42**.

Regolamento (UE) n. 1143/2014

Reca disposizioni atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché per minimizzare o mitigare l'impatto che queste specie potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia. A tal fine, l'art. 7 del Regolamento vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nell'Unione Europea, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Sulla **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 luglio 2016** è stata pubblicata una lista di **37 specie** esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale, che verrà aggiornata gradualmente, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

In conformità all'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, il quale definisce "come obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche" l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 92/43/CEE relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". Questa Direttiva contribuisce "a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art. 2). La Direttiva 92/43/CEE è stata ratificata dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", che comprende 7 allegati (identificati con numeri romani nei documenti europei e con lettere, dalla A alla G, nei recepimenti nazionali), dei quali i seguenti interessano la tutela di habitat e specie:

Allegato I (A) - Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

Allegato II (B) - Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato IV (D) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Per le specie animali incluse nell'allegato D, all'art. 8 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) catturare o uccidere esemplari, b) perturbare tali specie in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale, d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o di sosta. Al comma 3 dell'art. 8 si rammenta che "i divieti di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali a cui si applica il presente articolo". Per le specie vegetali incluse nell'allegato D, all'art. 9 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari, nella loro area di distribuzione naturale, b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Al comma 2 dell'art. 9 si esplicita che i divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

Allegato V (E) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.

L'attuazione della Direttiva Habitat avviene attraverso la realizzazione della **Rete Natura 2000**, "*una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione*", nata con l'obiettivo di garantire il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario e delle specie europee a rischio nella loro area di ripartizione naturale. Ogni Stato membro propone un proprio elenco di Siti di Importanza Comunitaria alla Commissione europea la quale, valutate le informazioni pervenute e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. A sua volta lo Stato membro designerà tali siti come Zone Speciali di Conservazione (art. 4). Il 9 dicembre 2016 la Commissione Europea ha approvato l'elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE.

I **Siti di Importanza Comunitaria** (SIC) vengono proposti per contribuire a mantenere o ripristinare almeno un tipo di habitat naturale di interesse comunitario (vedi all. A) o tutelare almeno una specie animale o vegetale (vedi all. B) e per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica in questione (per l'Italia il primo elenco dei SIC proposti è stato pubblicato con D.M. 3 aprile 2000 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000).

Le **Zone Speciali di Conservazione** (ZSC) sono Siti di Importanza Comunitaria in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie allo scopo di salvaguardare habitat o specie elencate negli allegati della suddetta Direttiva.

Per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati devono stabilire le misure di conservazione necessarie, che implicano piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie e che mirino ad evitare il degrado dei primi e la rarefazione o scomparsa delle seconde.

Lo stato di tutela dei SIC prima della loro designazione quali ZSC è chiarito dall'art. 5, paragrafo 5, della Direttiva Habitat, che recita: *"Non appena un sito è iscritto nell'elenco... esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3"*. Questi paragrafi sanciscono che *"gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali... nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate"* e che *"qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito... forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

La questione relativa allo stato di tutela dei SIC è stata inoltre affrontata nel documento della Direzione Generale XI della Commissione Europea intitolato "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE". Questo documento riporta quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha sostenuto in più occasioni che, anche in assenza di misure di recepimento o del soddisfacimento di obblighi specifici derivanti da una direttiva, le autorità nazionali, quando interpretano il diritto nazionale, devono adottare tutte le misure possibili per conseguire i risultati perseguiti dalla direttiva. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato, nel corso di una causa per un'area di interesse naturalistico, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito, non classificandolo come Zona Speciale di Conservazione, se questo è meritevole di tutela secondo i pertinenti criteri scientifici.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 luglio 2016, il SIC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives", per il quale con D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 erano già state approvate le Misure di Conservazione Sito Specifiche, è stato designato "Zona Speciale di Conservazione" (ZSC) della regione biogeografica alpina insistente nella Regione Piemonte con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Marre del 27/7/2016.

Come indicato al comma 1 dell'articolo 3 della Direttiva Habitat, la rete «Natura 2000» comprende anche le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** classificate dagli Stati membri a norma della direttiva Uccelli (2009/147/CE ex 79/409/CEE).

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici codifica e sostituisce la precedente Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Il legislatore afferma al considerando 1: *"La Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva"*. Inoltre all'art. 18 si afferma che *"La Direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'Allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'Allegato VI, parte B. I riferimenti alla Direttiva abrogata si intendono fatti alla presente Direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'Allegato VII"*.

La Direttiva Uccelli concerne *"la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Esso si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento"*. La Direttiva si applica *"agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat"* (art. 1).

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"

Piano di Gestione

L'art. 3 afferma che *"gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficiente di habitat"* attraverso le seguenti misure:

- istituzione di zone di protezione;
- mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- ripristino degli habitat distrutti;
- creazione di biotopi.

L'art. 4 recita che *"per le specie elencate nell'AlI. I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione"*. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione, b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat, c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata, d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Gli Stati membri classificano quali *"Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie ..."*. Analoghe misure sono previste per le specie migratrici (art. 4 comma 2). Gli Stati membri *"adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione [suddette] l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative ..."*. Al comma 4 dell'art. 4 si rammenta che *"gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione"*.

L'art. 5 predispone *"le misure necessarie adottate dagli Stati membri per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo, b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura"*.

L'art. 6 vieta per tutte le specie di uccelli menzionate nell'art. 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili".

L'Allegato I elenca le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat e l'istituzione di Zone di Protezione Speciale. L'Allegato II elenca le specie cacciabili. L'Allegato III elenca le specie per le quali la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita non sono vietati.

Direttiva 2000/60/CE "Acque"

La Direttiva 2000/60/CE (di seguito denominata "Acque") del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro d'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. L'insieme delle misure adottate mira, oltre ad altri obiettivi generali, a:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- rafforzare la protezione e il miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

Gli obiettivi principali della Direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". L'obiettivo di fondo consiste nel garantire sul lungo periodo una gestione sostenibile delle risorse idriche e una tutela complessiva degli ecosistemi associati con tutte le tipologie di corpi idrici all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità, integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

La Direttiva reca una disciplina del danno ambientale in termini generali e di principio (rispetto ai quadri normativi nazionali, o per lo meno rispetto al quadro normativo italiano, anche quello precedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La Direttiva afferma che la prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale "contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato". Dovrebbero, in particolare, essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile.

Uno dei principi fondamentali della Direttiva dovrebbe essere quindi quello per cui l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale, o la minaccia imminente di tale danno, sarà considerato finanziariamente responsabile, in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Assecondando dunque il suddetto principio di prevenzione, peraltro inserito dall'Atto Unico europeo all'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva disciplina azioni di prevenzione (art. 5) e azioni di riparazione (art. 6).

1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER MATERIA

BIODIVERSITÀ, AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

Normativa nazionale

Legge 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.

La L. 394/1991 costituisce lo strumento organico e particolareggiato per la disciplina normativa delle aree protette che in precedenza erano soggette ad una legislazione - sia statale che regionale - frammentata e disarticolata sul piano tecnico, giuridico e concettuale.

La legge-quadro, attualmente in fase di revisione in Parlamento, regola quindi, in modo coordinato ed unitario, l'assetto istituzionale relativo alla programmazione, realizzazione, sviluppo e gestione dei parchi (nazionali e regionali) e delle riserve naturali, che, antecedentemente alla sua approvazione, non era presente nell'ordinamento.

Ai fini della legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. Tali territori, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione. Alla classificazione delle Aree Protette definita nell'art. 2 della L. 394/1991 ha fatto seguito quella contenuta nella Deliberazione del Ministero dell'Ambiente 2/12/1996 "Classificazione delle aree protette" e la successiva modificazione avvenuta con Del. C.S.R. n. 119 del 2008,² che ha disciplinato il regime di protezione per le ZPS e le ZCS.

La legge prevede nuovi "soggetti" e nuovi "strumenti" per la gestione del territorio del parco. I nuovi soggetti sono il *Comitato per le aree naturali protette*, la *Consulta tecnica per le aree naturali protette*, l'*Ente Parco* e la *Comunità del Parco*. I primi due sono organi amministrativi e tecnici con compiti di programmazione ambientale generale; l'Ente Parco e la Comunità del Parco, organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco, sono i "soggetti" preposti al governo ed alla gestione delle aree protette. I nuovi strumenti, invece, sono: il *Programma triennale per le aree naturali protette*, il *Regolamento del parco*; il *Piano del Parco*; il *Nulla osta ed il Piano pluriennale economico e sociale* per la promozione delle attività compatibili. L'intento è stato quello di creare un sistema organico per la gestione dei territori sottoposti a tutela.

La L. 394/1991 fissa altresì gli obiettivi di qualità e sicurezza che sono tutt'ora alla base delle politiche e degli interventi per la tutela della fauna e della flora selvatiche.

² Deliberazione 26 marzo 2008 n.119/CSR della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

La Direttiva "Uccelli" in prima attuazione è stata recepita dall'articolo 1 della legge 157/91 e s.m.i.: "le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate Direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi [...]".

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Comprende 7 allegati. Gli allegati sono stati successivamente modificati (D.M. 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE" e D.M. 11 giugno 2007 "Modificazioni agli allegati A, B, D ed E al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le Direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania".

Inoltre, come indicato dall'art. 6, gli obblighi derivanti dall'art. 4 (Misure di Conservazione per le ZSC e all'occorrenza redazione di opportuni Piani di Gestione) e dall'art. 5 (Valutazione di Incidenza), sono applicati anche alle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva Uccelli.

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Modifica e approfondisce in particolare l'art. 5 del D.P.R. 357/97 relativo alla Valutazione di Incidenza. Il Regolamento sancisce l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli strumenti di pianificazione, i progetti o le opere che possono avere una incidenza sui siti di interesse comunitario e zone speciali di conservazione.

Decreto 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000"

Considerata la necessità di elaborare misure di gestione atte a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che caratterizzano i Siti della Rete Natura 2000, sono state emanate Linee Guida con valenza di supporto tecnico-normativo. Le Linee Guida contengono un iter logico-decisionale per l'impostazione del Piano di Gestione (DPR 120/2003, art. 4, comma 2) oltre la strutturazione del Piano di Gestione, cioè l'indicazione puntuale di quali devono essere gli aspetti da considerare nella stesura del documento. Tali aspetti sono stati ripresi ed ampliati nel "Manuale delle Linee Guida", documento di lavoro redatto nel corso del Progetto LIFE del Ministero dell'Ambiente "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione".

D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" modificato con il D.M. 22 gennaio 2009.

Definisce i requisiti minimi uniformi che le Regioni e le Province autonome devono rispettare nel definire le misure di conservazione delle ZPS e delle ZSC. Il Decreto integra la normativa riguardante la conservazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000, già precedentemente approvata. Il Decreto non è direttamente operante sui siti della Rete Natura 2000, ma le misure di conservazione ivi previste devono essere adottate dalle Regioni con proprio atto. Le misure di conservazione per le ZSC dovranno essere adottate entro sei

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

mesi dai Decreti Ministeriali di designazione di tali aree. Diversamente, per le ZPS, il termine di adozione delle misure di conservazione è abbreviato a soli 3 mesi. I criteri minimi uniformi per le ZSC sono generici e riguardano per lo più l'applicazione dei principi di condizionalità rimandando a successivi Decreti di designazione l'individuazione di misure più specifiche per ciascuna ZSC. I criteri minimi uniformi individuati per le ZPS sono invece molto dettagliati e prevedono divieti, obblighi e regolamentazioni, estesi a molti settori d'intervento (caccia, attività estrattive, discariche, impianti eolici, impianti di risalita, ecc).

Normativa regionale

L.R. 29 giugno 2009, n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (modificata da L.R. 14/2010, L.R. 02/2011, L.R. 16/2011, L.R. 05/2012, L.R. 11/2013, L.R. 1/2015, L.R. 19/2015)

Con questa normativa la Regione Piemonte ha aggiornato il proprio apparato legislativo in materia di Aree protette abrogando leggi che risultavano ormai superate o insufficienti (L.R. 12/1990, L.R. 36/92, L.R. 47/1995). Il testo unico abroga e sostituisce anche le Leggi istitutive di tutte le Aree protette piemontesi. La Legge inquadra nella sua Relazione la visione europea sulla biodiversità che, facendo perno sul progetto Natura 2000, attribuisce importanza a siti e relativi territori contigui (Titolo III, Capo I e II). Percorre poi l'iter decisionale per dare effetto ed efficacia ai Piani di Gestione (artt. 41 e 42) dei SIC, determinandone la maggior valenza, in caso di contrasto, rispetto ad altri strumenti territoriali eventualmente in vigore. I Piani di Gestione, inoltre, hanno *"effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello"*. La Legge inquadra la complessa tematica della Valutazione di Incidenza (artt. 43, 44 e 45) mentre viene messo a disposizione, nell'Allegato C un'ipotesi di articolazione metodologica con vari esempi, come strumento indicativo da utilizzarsi nel caso di necessità di Valutazione d'Incidenza. La Legge prende in considerazione anche i Piani di Azione (art. 47) per habitat o specie, come strumenti atti a *"...tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici e delle connessioni naturali ..."*. La vigilanza sull'applicazione delle Misure di Conservazione del Piano di Gestione è affidata ai sensi dell'art. 49 al corpo forestale dello Stato, come già previsto dal precedente D.P.R. 357/97, e ai seguenti soggetti: al personale di vigilanza degli enti di gestione delle Aree protette, se la gestione delle Aree è affidata all'Ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5; agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio; agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate; alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della L.R. 32/1982. L'art. 50 dispone in merito all'obbligo di ripristino da parte di chi si renda responsabile della realizzazione di opere in difformità con gli obiettivi specifici di tutela e conservazione degli habitat e delle specie di cui alla presente legge. In caso di violazioni alle misure di conservazione indicate dai Piani di Gestione si applicano le sanzioni di cui all'art. 55, con particolare riferimento al comma 15.

D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016) "Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

Disposte ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2009, ai fini di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Le Misure di Conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 "Legge Regionale 19/2009 "Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione Sito-Specifiche per la tutela

di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" - ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives".

Disposte anch'esse ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2009, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nella Zona Speciale di Conservazione ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives", in applicazione dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Le Misure di Conservazione Sito Specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016 e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110013 - Monti Pelati e Torre Cives e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 luglio 2016.

L.R. 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e s.m.i.

Prevede tra le sue finalità il recupero ed il ripristino di ambienti lacustri e fluviali, la regolamentazione dell'attività fuoristrada, la protezione della flora spontanea con un elenco delle specie a Protezione Assoluta per il Piemonte, la tutela di gruppi specifici specie animali (Capo III "Tutela di alcune specie di fauna minore") come gli anfibi, i gamberi d'acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*) ed i molluschi e la regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco.

L.R. 17 novembre 1983, n. 22 "Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico"

Le finalità della legge (art. 1) sono la "salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di elevato interesse botanico" al fine di: ... c) favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie botaniche; d) creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione;f) salvaguardare la flora e provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali. All' art. 3. si enuncia che gli "interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente legge sono": a) manutenzione, conservazione e recupero delle aree di elevato interesse botanico; b) studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche; c) incentivazione della didattica e della formazione professionale; d) attività di informazione e divulgazione scientifica nonché di dimostrazione espositiva.

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Normativa nazionale

R.D.L. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"; il Regio Decreto Legge ha istituito il vincolo idrogeologico

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

L. 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche"

L. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" Parte Terza; il "Codice dell'Ambiente" ha abrogato la L. 183/1989 e la L. 152/1999; nella parte Terza del Testo Unico, le Sezioni II e III sono dedicate alle Risorse Idriche, rispettivamente alla tutela delle acque dall'inquinamento (tutela qualitativa e quantitativa, individuazione obiettivi e di strumenti di tutela quali PTA e Piani di Gestione) e alla Gestione delle Risorse Idriche

D.Lgs. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"

D.Lgs. 150/2012 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Normativa regionale

L.R. 49/1985 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione Legge Regionale 12 agosto 1981, n. 27"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

Regolamento 9/R 18 ottobre 2002 e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione"

Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica - (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", così come aggiornato con Regolamento Regionale n. 1/R/2014

CACCIA E PESCA

Normativa nazionale

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Normativa regionale

L.R. 9/2000 e s.m.i. "Misure straordinarie ad integrazione della Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della Legge Regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della Legge Regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate"

L.R. 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca"

L.R. 4 maggio 2012, n. 5 – articolo 40: abrogazione della Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del Regolamento Regionale 21 aprile 2008, n. 6/R"

Regolamento 2/R approvato con DPGR 24 marzo 2014 "Regolamento Regionale recante attuazione dell'art. 33 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle Aree protette"

FORESTE

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57"

D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"

D.M. 16 giugno 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) "Linee Guida di programmazione Forestale"

Normativa regionale

L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. "Gestione e promozione economica delle foreste"

Regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", così come modificato con Regolamento 2/R 2013 e D.P.G.R. 4/R 2015

D.G.R. n. 8-4583 del 23/01/2017 "Legge Regionale 4/2009, art. 9 – Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027"

PAESAGGIO

Normativa nazionale

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"

D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"

L. 14/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

Normativa regionale

L.R. del 16 giugno 2008, n. 14 "Norme per la valorizzazione del paesaggio"

L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; individua le competenze in merito alle autorizzazioni paesaggistiche, che per gli interventi significativi rimangono in capo alla Regione; i restanti interventi possono essere autorizzati dai Comuni – o dalle loro forme associative – mediante le Commissioni Locali per il Paesaggio

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" – parte seconda

Normativa regionale

L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (aggiornamento allegati con D.C.R. n. 129-35527 del 20 settembre 2011, All. 2)

AGGIORNAMENTO CODICE PENALE

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"

1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA ESISTENTI

La gestione ambientale, affinché sia concretamente realizzabile e possa assumere una valenza territoriale, deve necessariamente essere integrata con le disposizioni normative degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attualmente vigenti.

In riferimento al Sito intervengono le seguenti tipologie di strumenti pianificatori:

- Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC o PTCP)
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)
- Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC)

Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)

Con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 la Regione ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Tale strumento, necessario per il governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, impone la salvaguardia di beni strategici che, in quanto tali, non devono essere alterati dai processi di trasformazione e di crescita e, al tempo stesso, localizza le aree destinate alle attività impattanti, ma indispensabili per la società odierna. Per quanto riguarda la gestione e la tutela del patrimonio ambientale, i beni individuati non sono da considerarsi dei vincoli, ma degli stimoli per l'attuazione di un disegno complessivo di trasformazione, avendo sempre la consapevolezza di doversi confrontare con processi in rapido cambiamento.

Il Piano Territoriale vigente non contiene, per la propria natura, indicazioni relative al territorio del Sito.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009, costituisce lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale; è concettualmente coerente con la Convenzione europea del Paesaggio ed è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e successive modifiche). Il PPR, che riconosce la valenza paesaggistica all'intero territorio regionale, assume un ruolo strategico e di integrazione fra le politiche per il paesaggio e quelle settoriali e contiene disposizioni prevalenti su quelle contenute negli altri strumenti di pianificazione di settore.

Con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 è stata adottato il nuovo Ppr.

Dalla data di nuova adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di attuazione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente col MiBACT, le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", (approvate con D.G.R. n. 31-2530 del 30 novembre 2015) finalizzate a chiarire e precisare le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità nell'applicazione. In attuazione di tale deliberazione, con D.G.R. n.47-2748 del 29 dicembre 2015, D.G.R. n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016, D.G.R. n. 20-3113 del 4 aprile 2016, D.G.R. n. 50-3450 del 6 giugno 2016, D.G.R. n. 26-3942 del 19 Settembre 2016, D.G.R. n. 31-4076 del 17 Ottobre 2016 è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici rispetto a quanto rappresentato nel Ppr adottato; i tracciati così ridefiniti e riportati negli allegati alle deliberazioni sopra citate sostituiscono quelli rappresentati nella Tavola P2 e negli altri elaborati del Ppr adottati con la D.G.R. 20-1442 del 18 maggio 2015.

In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 33-4204, sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti a seguito della nuova adozione del Ppr; con la stessa deliberazione si è provveduto alla corretta rappresentazione di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094).

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"

Piano di Gestione

Il Piano, come modificato, è stato trasmesso al MiBACT con D.G.R. n 34-4205 del 14 novembre 2016, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo previsto dall'articolo 143, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 56/1977. E' stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 in data 3 ottobre 2017.

Il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l'area del Sito all'interno sia dell'ambito di paesaggio n 30 "Basso Canavese" che dell'ambito 31 "Val Chiusella" di cui fa parte Vidracco ed in cui la ZSC si colloca nella parte terminale.

Il PPR identifica le aree protette ed i Siti della rete Natura 2000 come beni paesaggistici costituenti **nodi** della rete ecologica regionale, dettando prescrizioni e direttive per la loro corretta gestione all'art. 18 delle Nda. Per tali ambiti devono essere perseguiti vari obiettivi, tra cui la conservazione della biodiversità, il mantenimento della diversità del paesaggio e dell'habitat, dell'insieme delle specie e dell'ecosistema ecc. Non vi sono indirizzi od obiettivi specifici per il Sito.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP o PTC2)

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento di pianificazione provinciale finalizzato al governo delle risorse territoriali attraverso la loro tutela e valorizzazione.

Il PTC2, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, individua, all'art. 35 delle Norme di Attuazione e nella Tav. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere", *la Rete Ecologica Provinciale* come strumento per il contenimento del consumo di suolo, la tutela e l'incremento della biodiversità. La REP riconosce tra i suoi elementi costitutivi le Aree Protette e i Siti Natura 2000 - quali il Sito in oggetto - e li individua come **nodi o core areas** in quanto aree a massima biodiversità e naturalità. L'art. 36 delle Nda specifica che la Provincia (ora Città metropolitana) collabora con i Comuni e con la Regione alla redazione dei Piani di Gestione dei Siti.

Il PTC2 inoltre indica il bacino del Chiusella fino al lago artificiale di Vidracco (praticamente limitrofo al Sito), come **area di particolare pregio ambientale e paesaggistico** in quanto "area ad elevata protezione" individuata dal Piano di Tutela delle Acque regionale (art. 23 delle Nda). Infatti il bacino del Chiusella, ancora integro, è annoverato tra gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico.

Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino nazionale del Po, approvato con DPCM 24/08/2001, ha come obiettivo prioritario la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni. Il PAI consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico in quanto coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari.

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, redatto ai sensi della Direttiva Alluvioni sempre dall'AdB, ed approvato il 3/03/2016, dirige l'azione sulle aree a rischio più significativo e definisce a scala distrettuale le priorità di intervento e gli obiettivi di sicurezza, in modo concertato tra Amministrazioni, Enti ecc. e con il coinvolgimento dei portatori di interesse e del pubblico in generale.

I PRGC di Castellamonte e Vidracco sono adeguati al PAI, per cui si rimanda al quadro dei dissesti ivi presente, mentre il PRGC di Baldissero Canavese non lo è; la tavola riguardante l'ambito dei Monti Pelati del PRGC di Castellamonte però riporta anche i dissesti ricadenti in parte nel comune di Baldissero, per cui si rimanda al paragrafo relativo.

Il PGRA recepisce le fasce PAI, che comunque non interessano il Sito.

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Baldissero Canavese

Il Comune, che non raggiunge i 600 abitanti, ha il centro abitato prossimo ai confini orientali del Sito.

Il PRGC, non adeguato al PAI, è stato approvato con DGR 14-23023 del 10 novembre 1997 e da allora si sono susseguite alcune varianti parziali ex art. 17, comma 7 della Legge urbanistica Regionale 56/1977 e s.m.i.

Il PRG del Comune non riconosce né la ZSC né l'Area protetta in quanto redatto antecedentemente alla loro istituzione.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Le aree ricadenti all'interno della Zona Speciale di Conservazione sono destinate a **Agv** (aree agricole in vincolo idrogeologico), il cui riferimento è l'art. 48 delle NdA del Piano Regolatore.

Tali aree sono destinate a colture agricole o bosco, e vi è vietata ogni nuova edificazione. All'interno del Sito inoltre ricade un'area edificata che comprende alcuni immobili; la zona di pertinenza dell'edificio più grande è destinata ad **As.ap** (Area speciale per attrezzature private di interesse pubblico). Essi corrispondono alla sede di Damanhur.

Le aree di cava sono riconosciute in parte (il PRGC è datato) e sono indicate come **Ac** e cioè Aree produttive ad impianti esistenti e confermati.

Si evidenzia però che ogni intervento/attività svolto all'interno del Sito dovrà prioritariamente essere conforme alle Misure di Conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 ed al presente Piano di Gestione, oltre che alla normativa in merito alle Aree protette (in particolare l'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i. – Norme di tutela e salvaguardia) e al "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette provinciali" richiamato sia nelle MCSS che nel presente Piano.

Il Sito è inoltre attraversato da un elettrodotto, la cui fascia di rispetto viene riportata nella tavola (banda grigia).

Oltre al centro abitato, è visibile una grande area di forma irregolare, ad est della strada che attraversa Baldissero Canavese, destinata a servizi di carattere sovra comunale, che non interessa la ZSC.



Fig. 1 - Stralcio della Tavola del PRGC di Baldissero Canavese. Il retino a righe oblique corrisponde ad Avg (aree agricole in vincolo idrogeologico). Non in scala.

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Castellamonte

Il PRGC è stato adeguato al PAI con la III Variante Strutturale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13 aprile 2017. Il Piano Regolatore vigente riconosce il SIC (ora ZSC) sia in cartografia che in normativa (art. 14 delle NdA). L'articolo 14, punto 10 "SIC-ZPS" rinvia alla Legge Regionale 19/2009 e s.m.i. e alle Misure di Conservazione Generali per quanto riguarda la gestione dei due Siti ricadenti nel territorio comunale, ovvero "Monti Pelati e Torre Cives" (IT 1110013) e "Scarmagno – Torre Canavese - Morena destra d'Ivrea"(IT 1110047).

Si evidenzia anche in questo caso che ogni intervento/attività svolto all'interno del Sito dovrà prioritariamente essere conforme alle Misure di Conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 ed al presente Piano di Gestione, oltre che alla normativa in merito alle Aree protette e al "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette provinciali" richiamato sia nelle MCSS che nel presente Piano.

Di seguito uno stralcio della tavola 3 "Aree di pregio naturalistico" del PRGC, in cui è identificato, con retino giallo, il Sito (per quanto riguarda la parte ricadente nel territorio del Comune di Castellamonte).




Fig. 2 - Stralcio della tavola 3 del PRGC di Castellamonte – non in scala.

Il PRGC, come già scritto sopra, è adeguato al PAI e riporta, nella tavola 2 "Carta geomorfologica e dei dissesti", due grandi frane quiescenti ricadenti nella ZSC (in territorio anche di Baldissero Canavese e di Vidracco) ed altre aree a franosità potenziale. Sono poi segnalati dei dissesti lineari sul reticolo idrografico secondario e minore limitrofo all'ambito; tali dissesti sono contraddistinti dalla sigla Ebl e sono quindi a pericolosità elevata (l = lineare; b = pericolosità elevata).

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione




Fig. 3 – Stralcio della tav. 2 "Carta geomorfologica e dei dissesti" del PRGC di Castellamonte – non in scala. A fianco un estratto della legenda. Il numero 6 indica frana per "sprofondamento".

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

In SIFRAP (SIFraP - Sistema Informativo Frane in Piemonte – redatto da ARPA) il dissesto più a nord non è definito, mentre l'altro viene indicato come "Aree soggette a frane superficiali diffuse". Tali dissesti sono innescati direttamente dalle precipitazioni e devono il loro nome alla scarsa profondità a cui si sviluppa la superficie di movimento. Hanno evoluzione istantanea e si sviluppano principalmente su versanti con pendenze comprese tra i 18° ed 45°, costituiti da coperture eluvio-colluviali o detritico-colluviali.³ In questo caso, trattandosi di spessori limitati e che interessano prevalentemente i terreni sciolti di copertura, possono essere visti/descritti come sprofondamenti poiché la coltre in alcuni punti "sembra" sprofondare (abbassarsi).

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Vidracco

Il Comune di Vidracco è dotato di Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) costituito da un Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.I.) formato con i Comuni di Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese e Vistrorio, approvato con D.G.R. n. 34 - 19209 del 18 giugno 1997. Il PRGI è stato poi adeguato al PAI con Variante Strutturale approvata con D.C.C. n. 5 del 21.03.2012.

Ad oggi l'ultima variante al Piano Regolatore è stata una Variante Parziale ex art. 17, comma 5 L.R. 56/77 - per correzione di errori materiali, specificazioni e integrazioni normative – approvata con D.C.C. n. 41 del 28/12/2016.

L'ambito viene riconosciuto come Riserva Naturale Speciale; il riferimento è contenuto nell'art. 35 bis delle Norme di Attuazione del Piano "Vincoli architettonici ed ambientali" in cui viene richiamata la Legge istitutiva dell'Area protetta (L.R. 14/06/1993, n. 29), in seguito abrogata dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.

All'interno del Sito vengono individuate più destinazioni d'uso; in gran parte si tratta di aree agricole; viene però riconosciuta l'attività estrattiva esistente e con retino più scuro l'ampliamento (nuove attività di trasformazione di materiali estratti). La normativa relativa è all'articolo 37 delle NdA in cui vengono richiamate le disposizioni della L.R. 69/1978 e s.m.i. (Legge Regionale su Cave e Torbiere), ora abrogata dalla L.R. 23/2016. La cava, in realtà miniera ai sensi di legge, era già riconosciuta dalla Legge istitutiva dell'Area protetta, la L.R. 29/1993.

Infine, una zona prossima alla parte sommitale dello scavo è indicata come **Va**, area a verde attrezzato (art. 51 bis delle NdA del PRGI), ove è consentita la realizzazione di strutture "per la sosta e il ristoro".

Si evidenzia anche in questo caso che ogni intervento/attività svolto all'interno del Sito dovrà prioritariamente essere conforme alle Misure di Conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 ed al presente Piano di Gestione, oltre che alla normativa in merito alle Aree protette e al "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette provinciali" richiamato sia nelle MCSS che nel presente Piano.

³ Arpa Piemonte.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione




Fig. 4 - Stralcio della tav. 11a del PRGI di Vidracco. Non in scala. Il retino quadrettato individua l'area a RSN (il confine è errato in quanto dovrebbe seguire il rio). La linea blu segnala l'area soggetta a vincolo idrogeologico.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

1.4 - ALTRI VINCOLI AMBIENTALI

Aree protette istituite ed altre forme di tutela

Il Sito coincide con l'omonima Area Protetta Provinciale (ora metropolitana). L'Area Protetta venne istituita con L.R. 29/1993 poi abrogata con L.R. 19/2009 e s.m.i., che ha comunque riconosciuto l'area come Riserva Naturale (art. 5), in quanto caratterizzata "dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo". Le norme di tutela e salvaguardia sono dettate dall'art. 8 della stessa Legge.




Fig. 5 - Confini del Sito (tratto rosso) Monti Pelati e Torre Cives su BDTRE a colori. Non in scala.

Vincolo paesaggistico-ambientale

Il vincolo paesaggistico-ambientale è uno strumento previsto dalla legislazione statale per la tutela delle aree di maggiore pregio paesistico. Esso è stato introdotto dalla L. 1497/39 per tutelare situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, punti panoramici, assetto vegetazionale, assetto costiero.

Nel 1985 l'emanazione della Legge 431/85 (c.d. Legge Galasso) e altri provvedimenti collegati estendono il vincolo paesaggistico ad ampie parti del territorio (versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali) ed introducono il concetto di "categorie di beni paesaggistici" (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), che sono così tutelate per la propria natura, a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

Il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ha provveduto a sostituire la normativa precedente, mantenendone gli aspetti concettuali, ossia continuando a disciplinare il vincolo paesaggistico – ambientale sia per aree di interesse pubblico, sia per categorie di beni a prescindere da considerazioni di carattere geografico.

In Piemonte si ricordano la L.R. 20/89 e s.m.i. e la L.R. 32/2008 e s.m.i. che ha delegato ai Comuni, o alle loro forme associative, la competenza in merito alle autorizzazioni paesaggistiche per una serie di interventi. Sono fatte salve le competenze ministeriali stabilite dal D.Lgs. 42/2004.

Il Sito "Monti Pelati e Torre Cives" è completamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice del Paesaggio (ex Legge Galasso) in quanto:

- Area protetta
- Area boscata per la porzione interessata
- In parte soggetto ad usi civici (sono interessati i Comuni di Baldissero Canavese e Vidracco)
- Ricadente nella fascia di rispetto di 150 mt del torrente Chiusella a nord e del torrente Malesina a sud

Si evidenzia pertanto che per qualsiasi intervento all'interno del Sito occorre conseguire l'autorizzazione da parte dell'Ente competente, eccetto che per gli interventi esclusi ai sensi del D.P.R. 31/2017, il quale definisce anche il regime della procedura autorizzativa semplificata.

Vincolo idrogeologico

Il Vincolo Idrogeologico fu istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. L'obiettivo principale di questi provvedimenti normativi era preservare l'ambiente fisico: non sono a priori precluse la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma si mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

In Piemonte la normativa regionale di riferimento è la L.R. 45/89 e s.m.i., che ne ri-disciplina la materia conservando tuttavia gli obiettivi generali voluti dal legislatore del 1923, ossia preservare l'ambiente fisico e fare in modo che tutti gli interventi sul territorio non ne compromettano la stabilità, né inneschino processi di erosione accelerata o di dissesto.

Tutto il Sito è soggetto a vincolo idrogeologico (fonte dati: Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati confermata da BD della CM di Torino e della Regione Piemonte). Infatti i PRG dei Comuni interessati riportano l'individuazione condivisa tra gli Enti e certificata.

La cartografia del PRG del Comune di Vidracco sembrerebbe evidenziare che non tutta l'area a parco/ZSC sia sottoposta a vincolo idrogeologico, ma tale fraintendimento è dovuto ad un'erronea perimetrazione dell'Area protetta. Infatti anche la cartografia originale su cui è stato individuato il vincolo, redatta nel 1952 dal Corpo Forestale, riporta il confine dello stesso lungo il rio Civasso o Cives, poi lungo la strada comunale Vespia, infine lungo la strada per Baldissero Canavese. Questa delimitazione costituisce anche il confine del Sito stesso.




Fig. 6 - Stralcio dell'individuazione da parte del Corpo Forestale (1952) del vincolo idrogeologico in Comune di Vidracco. Non in scala.

Aree di salvaguardia ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque

La tutela delle acque destinate al consumo umano, in particolare per gli aspetti delle aree di salvaguardia, è disciplinata dal D.P.R. 236/88 e dai successivi provvedimenti (L. 36/1994, D.Lgs 152/1999, D.Lgs 258/2000), che però non modificano i criteri di zonizzazione.

Le aree di salvaguardia sono pertanto distinte in aree di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano. Il territorio del Sito non ricade all'interno di alcuna delle aree di salvaguardia per la tutela delle acque destinate al consumo umano.

Usi civici

Gli "Usi civici" sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Essi possono riguardare i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata oppure il dominio collettivo su terre proprie.

Gli usi civici costituiscono a tutti gli effetti un "vincolo" che grava sulle terre e sussiste, come vincolo d'uso del suolo, anche di fronte agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Sono inoltre riconosciuti come "Beni paesaggistici" dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e, in quanto tali, sono tutelati dall'art. 33 del Piano Paesaggistico Regionale.

Vi sono degli usi civici in parte del Sito, nei territori dei Comuni di Baldissero C.se e Vidracco (vedi par. 2.2.1).

Aree percorse dal fuoco

Il vincolo, ai sensi della Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", prevede che le zone boscate ed i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possano mutare destinazione d'uso per almeno quindici anni. È consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente, mentre è vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono fatte salve le autorizzazioni/concessioni rilasciate in data precedente l'incendio.

In base ai dati tratti dal Catasto Incendi (Regione Piemonte) il Sito risulta essere stato interessato da vari incendi. Il più grande, di cui è disponibile anche l'indicazione areale, si è verificato il 23 marzo del 2002.




Fig. 7 – Quadro degli incendi di grandi e piccole dimensioni avvenuti nell'area di interesse dal 1997 al 2016. L'area marrone corrisponde ad un incendio areale, indicato anche dal punto più grande; i punti più piccoli corrispondono ad incendi minori. Non in scala.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

**PARTE II - ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE
E PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE**

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

2 - ASPETTI SOCIO ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE

2.1 – CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E SOCIO-ECONOMICHE

La Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e di Torre Cives si estende sui territori di tre Comuni: Baldissero C.se, Castellamonte, e Vidracco ma oltre il 50 % ricade nel territorio di Baldissero. Il SIC (ora ZSC) rappresenta una meta importante per escursioni d'interesse geologico, mineralogico e naturalistico. Rocce peridotitiche di colorazione grigio-verde, con vasti affioramenti di magnesite bianca, insetti termofili, flora lichenica, volatili migratori e stanziali. Questi solo alcuni dei motivi di interesse per visitare l'Area.

La miniera

Nella prima metà del secolo scorso l'area è stata interessata da una fervente attività estrattiva, rivolta principalmente alla produzione di **magnesite**. La magnesite è un minerale importante per molte lavorazioni industriali anche se conosciuto soprattutto per l'utilizzo come antitranspirante tra i praticanti di ginnastica artistica, getto del peso, lancio del martello, del giavellotto, salto con l'asta, sollevamento pesi, arrampicata. Successivamente l'estrazione fu abbandonata in quanto non conveniente dal punto di vista economico, restarono i fronti di cava e le discariche lentamente ricolonizzate dalla vegetazione. Negli anni '60 vi fu un tentativo di ripresa in grande stile dell'estrazione. Anche in conseguenza di questa minaccia, che avrebbe portato in prospettiva alla distruzione del sito, crebbe l'interesse per la conservazione dei Monti Pelati.

La Legge istitutiva del Parco nel 1993, poi abrogata dalla L.R. 19/2009 e s.m.i., confinava infatti l'attività estrattiva ad un'area nella zona nord-est.

La Nuova Cives è, ad oggi, la titolare della Concessione Mineraria per Magnesite ed Olivina denominata "Bric Carlevà", situata tra i Comuni di Castellamonte, Vidracco e Baldissero Canavese e rilasciata nel 1978 ai sensi del Regio Decreto 1443/1927.⁴ Il giacimento minerario ha un'estensione di oltre 15 Km² ed una potenzialità superiore a 100 milioni di tonnellate, mentre la coltivazione vera e propria è situata in località Crose dei Comuni di Vidracco e marginalmente di Baldissero C.se.

Fondata nel 1964, ma già operativa sin dai primi anni 50 come "I.M.S. - Industria Materiali Speciali", la CIVES (dal nome dell'antica torre di segnalazione che sovrasta il sito minerario) ha sviluppato un particolare processo di lavorazione della roccia peridotitica, da cui si ricava una vasta gamma di prodotti ricchi in olivina. Il minerale viene estratto con una coltivazione del tipo a cielo aperto a gradoni (metodo c.d. a fette orizzontali). Trasportato all'adiacente impianto il materiale è frantumato, selezionato, depolverato e sottoposto a differenti e sequenziali operazioni di macinazione, vagliatura e classifica selettiva, prima di essere stoccato in silos.

Il progetto di coltivazione in atto – di durata ventennale - è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale e contestuale Valutazione di Incidenza ed è stato approvato con D.G.R. n. 14-2760 del 9 maggio 2006. Il progetto di recupero ambientale è finalizzato a porre le basi per l'evoluzione di una biocenosi stabile, che si integri con l'ambiente circostante. È previsto l'utilizzo di sole specie autoctone al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Al fine di mitigare l'impatto, gli interventi di recupero sono previsti in stretta successione temporale con il raggiungimento della morfologia finale di coltivazione delle singole aree interessate dal progetto.

⁴ Il R.D. 1443/1927 distingue le attività estrattive in *cava* e *miniera*, in relazione alla tipologia di materiale estratto (I/II categoria). Tra i materiali di I categoria, estratti in miniera previa concessione, sono compresi i metalli, i combustibili, alcuni minerali di rilevante interesse industriale nazionale o sovranazionale, pietre preziose, sostanze radioattive. Tali materiali vengono estratti in miniera previa concessione (i giacimenti appartengono al Demanio).



Fig. 8 – La miniera. Sullo sfondo si scorge il lago di Gurzia.

Vidracco

È un piccolo Comune della Valchiusella che dista circa 12 chilometri da Ivrea e 60 chilometri da Torino. Sorge sulla sponda del torrente Chiusella, le cui acque vengono raccolte in una diga costruita nel 1921 per la produzione di energia elettrica. Il Comune, caratterizzato da una forte tradizione contadina, giunse ad un punto di svolta dopo il 1950 quando Adriano Olivetti, partendo da uno studio sulle aree depresse del territorio, scelse Vidracco per la costruzione di un I-Rur, "Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese", destinato alla produzione di valigette per le macchine da scrivere portatili, iniziativa che diede lavoro a circa 250 persone. Dopo la scomparsa di Olivetti, la struttura ebbe destinazioni diverse fino a quando, all'inizio del 2000, venne acquistata dalla Federazione *Damanhur* e trasformata nella sede del Consorzio Damanhur Crea, centro di attività commerciali e artistiche.

Damanhur è una federazione di comunità legate da un progetto spirituale, fondata nel 1975 nel territorio della Valchiusella. La comunità ha una propria struttura sociale basata su una filosofia di vita legata al contatto diretto con la natura, una cosiddetta eco-società. I damanhuriani che risiedono in Valchiusella sono poco meno di un migliaio, adottano un nome di animale o di vegetale, che usano quotidianamente, e hanno dato vita nel tempo a iniziative nel campo del lavoro, della politica, della cultura, del volontariato e dell'arte. Il rispetto ambientale è uno dei fondamenti delle scelte di vita dei damanhuriani, che coltivano e allevano biologicamente, ristrutturano e costruiscono secondo i criteri della bioedilizia; inoltre hanno sviluppato aziende di progettazione e installazione nel campo delle energie rinnovabili e prediligono i metodi di cura naturali. Una delle opere costruite nel territorio di Vidracco che suscita grande interesse nei visitatori è il "Tempio dell'uomo" struttura ipogea di grandi dimensioni destinata alla meditazione e alla ricerca.

La federazione dei Damanhur è attualmente costituita da una ventina di abitazioni sparse nella Valchiusella ognuna delle quali composta mediamente da una ventina di persone. La Federazione si struttura su aree boschive, aree agricole (campi coltivati e fattorie), abitazioni, aree produttive (aziende, laboratori artistici), scuole e giornali oltre qualche decina di altre attività economiche e di servizio. All'interno della Federazione si utilizza una moneta alternativa, chiamata "Credito damanhuriano". Damanhur, comunque, ha anche dei centri in altre città italiane e all'estero (Europa e Giappone), dove si svolgono corsi, conferenze e attività collegate ad essa.

Baldissero

È un piccolo paese, situato all'imbocco della Valchiusella, ai piedi dei Monti Pelati. Di particolare importanza è la Cappella di Santa Maria di Vespiola, situata a circa 2 chilometri dal paese, una delle prime dieci pievane della diocesi di Ivrea. La struttura della chiesa di origine romanica è piccola e molto rustica, al suo interno si possono ammirare pregevoli affreschi risalenti alla seconda metà del XV secolo. Trattandosi di uno degli edifici più antichi della zona è oggi monumento nazionale.

Castellamonte

Dista circa 40 chilometri da Torino, è un antico borgo medievale a semicerchio intorno a un colle dove si trovano le rovine del Castello dei Conti di S. Martino. Nel 1842 furono affidati al famoso architetto Alessandro Antonelli, i lavori per la costruzione della Chiesa Parrocchiale che, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto occupare un'area di poco inferiore a quella di S. Pietro a Roma. Del progetto oggi resta la cosiddetta Rotonda Antonelliana, costituita dalle mura esterne della chiesa mai terminata e che ora ospita la Mostra della Ceramica e altre manifestazioni. Castellamonte è nota per la produzione delle stufe e delle ceramiche artigianali, che dal Medioevo continua fino ai giorni nostri, portando la cittadina ad essere conosciuta in Italia e nel mondo.

Principali dati socio economici

Dal punto di vista demografico il più popolato è il Comune di Castellamonte con i suoi circa 9.800 abitanti al 2015 ed il più esteso con 38.7 Km².




Fig. 9 - Popolazione residente nei tre Comuni (1991-2015). Fonte: Istat.

I principali dati socio economici mostrano come il tasso di disoccupazione più elevato si registri nel Comune di Vidracco (14%) al di sopra della media metropolitana (9%), mentre gli altri due Comuni vi sono allineati. Il numero di addetti per unità locali ed il numero di imprese è preponderante in tutti e tre i Comuni nel settore terziario, con percentuali tra il 62% ed il 69%. Analizzando le attività per codici Ateco (2007), sia Baldissero che Castellamonte registrano le percentuali più elevate nel settore del commercio al dettaglio; il Comune di Vidracco emerge per le attività manifatturiere, in particolare per la fabbricazione di altri prodotti per la lavorazione di minerali non metalliferi. Si ricorda, infatti, che tra i Comuni di Baldissero e Vidracco è presente una cava mineraria.

Il Comune di Castellamonte si contraddistingue, rispetto agli altri due, per la presenza di due centri commerciali: il primo di 1187 mq ed il secondo, più grande, di 4.093 mq.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

La popolazione con il più alto titolo di studio è presente nel Comune di Vidracco con il 44% di diplomati rispetto la popolazione residente, nonostante le strutture scolastiche siano concentrate nel Comune di Castellamonte, che nell'anno scolastico 2011/2012 registrava 1.040 studenti iscritti.

Per quanto riguarda il comparto turistico è ancora il Comune di Castellamonte a registrare il maggior numero di presenze (2008) con 3.127 turisti di cui oltre la metà italiana, con un tempo di permanenza medio di quasi 3 giorni. Questo è anche dovuto al fatto che è l'unico Comune ad avere il maggior numero di strutture alberghiere ed extralberghiere.

Il settore primario, come mostrato anche dai dati sulle imprese e addetti per settori, è quasi inesistente. È il comune di Baldissero C.se che ha l'80% della superficie agricola utilizzabile rispetto a quella disponibile, mentre il Comune di Vidracco ne ha solo il 38%. In ogni caso la coltura prevalente, con oltre il 50% nei tre Comuni, è quella volta al pascolo poi seguita dai seminativi.

Solo 3 aziende del Comune di Baldissero C.se hanno terreni ricadenti all'interno della ZSC ma si tratta di superfici molto piccole: 0.35 ha.

Per ogni ulteriore informazione sugli aspetti socio economici dei tre Comuni coinvolti dalla ZSC si rimanda alla lettura dell'Allegato I.

2.2 - ANALISI DELLE PROPRIETÀ CATASTALI E USI CIVICI

2.2.1 - PROPRIETÀ CATASTALI

Il manuale dei rilievi relativi alle Indagini patrimoniali appositamente redatto per i Piani di gestione Siti Natura 2000 prevede, a partire dalla documentazione catastale informatizzata fornita dal CSI, di suddividere le ditte intestatarie in giuridiche (a loro volta ripartite tra pubbliche e private) e fisiche (solo private), prescrivendo che tutte le proprietà insistenti nell'Area tutelata, oggetto di pianificazione, siano raggruppate in tre macrocategorie, vale a dire: *Proprietà pubbliche, Private rilevate ed Altre proprietà.*

A titolo esemplificativo, per ciascuna macrocategoria, di seguito si riportano i "Tipi patrimoniali" che le compongono:

- Proprietà pubbliche: Demaniali (anche acque), Regionali, Provinciali, Comunali, Enti pubblici diversi (Comunità Montane, Enti Parco, ASL, Comunanze, Consorzi pubblici), Miste (comunali + private).
- Private rilevate: Altri Enti (religiosi, morali e di servizio), Consorzi privati, Private, Consortili + private.
- Altre proprietà: private non rilevate, strade, aree urbane.

La ricerca delle proprietà è stata eseguita attraverso l'estrazione da SIGMATER (maggio 2017), degli intestatari di tutte le particelle catastali che dalla cartografia risultano, almeno in parte, incluse nel Sito.

La tabella riportante i nominativi dei soggetti fisici non è stata inclusa negli allegati del presente Piano di Gestione per motivi di privacy (d. lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali).


Proprietà	Numero particelle	Sup. (ha)	%
altre	21	3,97	2,75%
pubbliche	19	128,69	89,21%
private	97	9,47	6,56%
enti urbani	14	2,12	1,47%
<i>totale</i>	<i>151</i>	<i>144,26</i>	<i>100%</i>

Tab. 1 – Tipologie di proprietà nel Sito.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Riguardo agli aspetti patrimoniali, tra le proprietà pubbliche sono stati individuati beni del Comune di Vidracco, Baldissero C.se e Castellamonte, rispettivamente 10, 6, 3 particelle per un totale di oltre 128 ha, che rappresentano oltre l'89% della superficie del Sito e 14 enti urbani, cioè particelle su cui insistono dei fabbricati urbani, che come tali nel Catasto Terreni non riportano l'intestazione della ditta proprietaria (per risalire a tale dato occorre effettuare una visura al Catasto Fabbricati). Alto il numero delle particelle di proprietà privata ma con una superficie totale modesta (9,47 ha) rispetto alla superficie complessiva del Sito.

Fig. 10 - Carta delle Proprietà. Elaborazione Città Metropolitana di Torino. Fonte Sigmater (2009)



Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Codice	Numero partic.	Bosco ceduo	Fabb. rurale	Incolto prod.	Incolto sterile	Pascolo	Prato	Prato arbor.	Prato irrig.	Semin. irrig.	Semin.	Vigneto	(vuoto)	Sup. (ha)
AL	21	0,34				3,44	0,04		0,05		0,07	0,03		3,97
CM	19			66,71	0,02	61,91	0,06							128,70
EU	14												2,12	2,12
PR	97	1,11	0,06	0,17		3,93	0,88	0,14		0,32	1,07	1,78		9,46
Totale	151	1,45	0,06	66,88	0,02	69,28	0,98	0,14	0,05	0,32	1,14	1,81	2,12	144,25

Tab. 2 – Ripartizione delle categorie di copertura del suolo per tipologia di proprietà - quadro di sintesi.

Legenda:

AL: altro

CM: Comune

EU: Ente urbano

PR: privato

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

2.2.2 - USI CIVICI

Dalla documentazione recuperata presso il Commissariato per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte e Valle d'Aosta (Decreto Commissariale del 09.11.1988 – Comune di Baldissero C.se; Decreto Commissariale del 10.03.1934 – Comune di Vidracco) emergono le seguenti particelle gravate da uso civico ai sensi dell'art.11 L. n. 1766 del 16.06.1927 - cat. A:

Sezione censuaria	Foglio n°	Particella	Usi civici	Area (mq)
Baldissero Canavese	14	118	pascolo	35.175
	2	33	pascolo	19.589
	3	1	incolto produttivo	95.249
	1	1	incolto produttivo	230.922
	4	1	incolto produttivo	197.334
	13	22	pascolo	46.108
<i>Superficie totale</i>				<i>624.377</i>
Vidracco	13	36	fabbricato	22
	13	24	pascolo	141
	9	165	pascolo	1.562
	11	54	pascolo	77.512
	13	14	pascolo	133
	12	106	pascolo	81.295
<i>Superficie totale</i>				<i>160.664</i>
<i>Superficie complessiva</i>				<i>785.041</i>
<i>% usi civici su superficie Sito</i>				<i>53%</i>

Tab. 3 - Particelle gravate da uso civico entro i confini del Sito dei Monti Pelati e Torre Cives. Elaborazione: Città Metropolitana di Torino. Fonte dati: Commissariato per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte e Valle d'Aosta.

La superficie complessiva del Sito gravata da usi civici è del 53% ripartita tra i comuni di Baldissero Canavese e Vidracco. Sul territorio compreso nel Sito del Comune di Castellamonte non sono stati rilevati usi civici.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione




Fig. 11 - Usi civici che ricadono entro il confine del Sito. Fonte: Elaborazione CMTO su dati forniti dal Commissariato per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte e Valle d'Aosta (Decreto Commissariale del 09.11.1988 – Comune di Baldissero C.se; Decreto Commissariale del 10.03.1934 – Comune di Vidracco).

2.3 - FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA

Il Sito emerge all'interno di un anello di ordinaria viabilità automobilistica che consente un agevole accesso dal versante prescelto: sul lato sud è lambito da via Vespiola, a sud-est dalla SP61, che transita per il centro abitato di Baldissero Canavese, a nord-est da via Baldissero. Sul versante nord-ovest via Vespia, inizialmente tangente alla Riserva, e poi Strada Comunale per Muriaglio e Strada Provinciale di Campo, che si discostano un po' dai confini, chiudono l'anello automobilistico.

All'interno della ZSC sono presenti due carrozzabili sterrate, precluse al traffico privato, che si inseriscono nella rete escursionistica del sito. L'una ha origine dalla Cappella di San Rocco e raggiunge Torre Cives, costituendo la tratta iniziale del sentiero accatastato come ETON7510000; l'altra, poco più a sud, si innesta su via Vespia per raggiungere la miniera sull'altro versante della Riserva, dopo aver incrociato il suddetto sentiero.

Il menzionato sentiero n. 751, lungo circa 3 Km, attraversa longitudinalmente tutto il Sito, da S. Rocco fino a località Bettolino, con panoramico percorso di cresta e alcune varianti in prossimità del Bric Carleva.

Altro interessante itinerario, sotto il profilo naturalistico, parte dal centro abitato di Baldissero, sale in cresta scavalcando il sentiero n. 751 e scende sul versante opposto per incrociare via Vespia, che si segue per un tratto sino alla Cappella di San Rocco. I due sentieri sono combinabili realizzando una sorta di anello che consente di esplorare in lungo e in largo la Riserva nel corso di una giornata.

Nei principali punti di accesso alla Riserva sono state installate 7 bacheche che illustrano al visitatore gli aspetti peculiari del sito. Sono inoltre presenti due aree attrezzate, una nella porzione nord-orientale del sito ed una nei pressi della Torre Cives.



3 - ASPETTI FISICI E TERRITORIALI

3.1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Il Sito, ora Zona Speciale di Conservazione, denominato "Monti Pelati e Torre Cives" si colloca in destra orografica del torrente Chiusella, allo sbocco della parte alta dell'omonima valle, nell'alto canavese, a cavallo tra la zona omogenea 8 – Canavese occidentale e zona 9 - Eporediese.

Si estende per circa 146 ha nei territori comunali di Baldissero Canavese, Castellamonte e Vidracco con la seguente ripartizione:

Comune con ZSC	Superficie (mq)	%
Baldissero Canavese	738.024	50%
Castellamonte	309.930	21%
Vidracco	419.659	29%
<i>Totale complessivo</i>	<i>1.467.613</i>	<i>100%</i>

Tab. 4 – Ripartizione della superficie della ZSC nel territorio dei 3 comuni interessati.

La parte nord orientale del Sito è prossima al lago artificiale detto Lago di Gurzia o di Vidracco, originato dallo sbarramento del torrente Chiusella poco a valle della confluenza con il suo principale affluente, il Savenca.

Il Sito si colloca inoltre ai margini del versante destro dell'Anfiteatro morenico di Ivrea, considerato un unico grande geosito di interesse internazionale, originato dal grande ghiacciaio balteo.

I confini dell'Area Protetta e del geosito sono visibili nella figura seguente.

L'abitato di Baldissero Canavese è adiacente ai confini della ZSC, mentre il centro abitato di Vidracco si estende a nord dell'area protetta.




Fig. 12 - Localizzazione del sito sul territorio dei tre Comuni e degli stessi nei confronti del territorio della Città Metropolitana di Torino.

3.2 - ANALISI PAESAGGISTICA

I Monti Pelati, conosciuti anche come Monti Rossi, sono ben identificabili all'estremità occidentale delle colline dell'anfiteatro morenico di Ivrea in quanto si presentano come modesti rilievi spogli, quasi completamente privi di vegetazione ad alto fusto, che spiccano come un'isola che si eleva dalla verdeggiante zona circostante. Questa loro particolarità, da cui discendono in gran parte le altre, relative ad aspetti ambientali e paesaggistici, è dovuta principalmente alla natura dei suoli che li compongono, oltre che all'erosione causata dalle precipitazioni. Sono infatti costituiti in gran parte da peridotite, una roccia compatta dal colore verde scuro sulla frattura fresca e sovente ricoperta da una patina superficiale rossastra di ossidi di ferro. Sui Monti Pelati sono presenti alcune formazioni interessanti come betulleti e querceti di roverella, frammisti a salicene e pino silvestre.

Il colle più alto, 581 mt s.l.m., ospita una torre a pianta quadrata del XII secolo, la cosiddetta Torre Cives, che era probabilmente una struttura di guardia e difensiva per la popolazione. La Torre, di proprietà comunale, è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Not. Min. 18/5/1910).

Nella parte nord orientale del Sito è visibile una miniera coltivata a gradoni (quindi a cielo aperto) di olivina.



Fig. 13 – Sommità dei Monti Pelati – vista verso Torre Cives. Autore: Luca Fassio.

3.3 – COPERTURE DEL TERRITORIO E USI DEL SUOLO

La superficie complessiva della ZSC è di circa 147 ha. La copertura prevalente del suolo è quella con vegetazione aperta o rada, seguita da quella con boschi costituiti in prevalenza da rimboschimenti di conifere e boscaglie di invasione e da quella con cespuglieti ed arbusteti. La restante porzione del sito è occupata da rocce e macereti, frutteti, vigneti e coltivi abbandonati, dalla miniera e dal tessuto urbano.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

AMBIENTI			
Codice <i>Corine Biotopes</i>	Definizione	Codice Natura 2000	Superficie (ha)
31.229	Formazioni erbose delle brughiere	4030	
	Formazioni erbose calaminari di <i>Violetalia calaminariae</i>	6130	
34.31	Praterie secche a <i>Bromus erectus</i>	6210	
37.31	Praterie oligotrofe a <i>Molinia coerulea</i>	6410	
38.2	Praterie magre da fieno a bassa altitudine	6510	
44.3 – 44.13	Boschi di ontano nero e salice bianco	91E0	
	Acerò – tiglio – frassineti d'invasione		0.25
	Arboricoltura da legno		0.25
	Boscaglie d'invasione		9.3
	Coltivi abbandonati		0.73
	Frutteti e vigneti		0.94
	Rimboschimenti		22.22
	Robineti		7.41
1.1	Urbano e infrastrutture		8.81

Tabella 5: quadro riassuntivo delle tipologie di uso del suolo secondo Corine Nautra 2000 (dalla "Carta degli Habitat" di IPLA - 2009). L'approfondimento relativo alle superfici degli habitat Natura 2000 è riportato a pag.45




Figura 14 – Ripartizione degli usi del suolo (da PFT AF 59 – Canavese ed Eporediese)

[RB - Robineti, RI - Rimboschimenti, AF – Acerò-tiglio-frassineti, BS – Boscaglie pioniere e d'invasione, PR – Praterie rupicole, PT - Praterie, PX – Prati stabili, CP - Cespuglieti, FV – Frutteti e vigneti, CV – Coltivi abbandonati, AL – Arboricoltura da legno, RM – Rocce, macereti e calanchi, UI – Urbani]

3.4 - INQUADRAMENTO CLIMATICO

Il clima gioca un ruolo importante nella formazione dell'ambiente naturale del Sito. Il forte soleggiamento favorisce infatti un microclima xerico (dal greco *xeros*, secco), con scarsità d'acqua e temperature sensibilmente maggiori rispetto alle zone limitrofe.

L'analisi climatica della zona, effettuata sulla base dei valori medi di temperatura e precipitazione, indica come il Sito si localizzi al centro di un'area caratterizzata da temperature più miti rispetto al circondario, soprattutto la pianura, e precipitazioni più abbondanti.

La definizione seguente delle caratteristiche climatiche dell'Area protetta e ZSC "Monti Pelati" è stata realizzata analizzando ed elaborando i dati della stazione meteo Arpa di Parella-Chiusella⁵, rilevati nel periodo 2002-2016. Parella è un comune facente parte dell'Unione Comuni "Terre del Chiusella", situato alcuni chilometri ad est rispetto alla Zona Speciale di Conservazione.

Termopluviometria

L'analisi della distribuzione annuale delle precipitazioni nell'ambito dei vari mesi può essere utilizzata per definire il regime pluviometrico di un'area geografica. L'analisi delle medie mensili nel territorio dei Monti Pelati è riconducibile al **regime pluviometrico subalpino**: minimo principale in inverno, massimo principale in autunno, massimo secondario in primavera. Il massimo primario di precipitazione è raggiunto nel mese di novembre (168,7 mm), quello secondario nel mese di maggio (149,2 mm). I due minimi sono invece localizzati nei mesi di gennaio (40,1 mm) e febbraio (64,1 mm). Il valore delle precipitazioni medie annue è di 1100,7 mm.

Le precipitazioni sono distribuite in modo non troppo omogeneo in tutte le stagioni. In particolare nel mese di novembre si concentra il 15% delle precipitazioni; seguono maggio, agosto, aprile, giugno luglio e settembre con valori intorno tra l'8% ed il 13%. Gennaio contribuisce con appena il 4%.

L'intensità media giornaliera, calcolata sulla base dei giorni medi di pioggia annua, si attesta intorno ai 12,7 mm/giorno.

Il numero medio di giorni piovosi è 15,8 in inverno; 28 in primavera, 22,7 in estate e 20,2 in autunno; il giorno piovoso è identificato con il giorno con un livello di pioggia maggiore di 1 mm.

La curva delle temperature medie mensili indica un valore di massimo nel mese di luglio con 23,2 °C ed uno minimo nel mese di gennaio 1,5 °C.

La temperatura media annuale è di 12,8 °C; le temperature orarie estreme registrate nel periodo esaminato sono di 37,6 °C (11/08/2003) e di -15,2 °C (06/02/2012).

Si riportano di seguito i dati termopluviometrici riferibili al territorio dei Monti Pelati.

⁵http://www.arpa.piemonte.gov.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione




Fig. 15 –Livello delle precipitazioni e temperatura media su base annuale dal 2002 al 2016. Elaborazione CMT0.




Fig. 16 – Precipitazioni medie su base mensile dal 2002 al 2016. Elaborazione CMT0.




Fig. 17 – Temperatura media su base mensile dal 2002 al 2016. Elaborazione CMT0.

3.5 - ASPETTI GEOPEDOLOGICI

Il Sito è collocato sulla Linea Insubrica, un sistema di faglie collegate fra loro, dal Canavese alle Alpi Carniche, che separa la catena principale delle Alpi Centrali dalle Alpi calcaree meridionali. In corrispondenza di questa linea, nell'area piemontese, affiorano rocce peridotitiche, olivina di colore grigio-verde e magnesite bianca oggetto di attività estrattiva fin dal 1700 per l'utilizzo nella produzione di ceramica e di materiali refrattari.

Le peridotiti sono rocce magmatiche intrusive, formatesi per solidificazione a grandi profondità. Sono poco comuni in superficie: qui e in pochi altri punti della fascia meridionale delle Alpi piemontesi sono state portate alla luce dai grandi ripiegamenti che hanno dato origine ai rilievi. Questo tipo di roccia, molto dura e a carattere nettamente basico, dà luogo a terreni di per sé poco favorevoli alla copertura vegetale. Inoltre la presenza di altri minerali quali la magnesite (ossido di magnesio, dall'aspetto di calce rappresa), unita a una piovosità piuttosto elevata, ha reso il suolo dei Monti Pelati facile preda dell'erosione. Ecco la ragione del loro aspetto e del loro nome.

Questi monti, un vero e proprio libro aperto sulla formazione delle Alpi, sono "pelati" solo in apparenza. In realtà sono distinti da singolarità vegetali quali licheni, flora rupicola, un'estesa copertura di ginepro a cui si alternano betulle, frassini e salici che hanno determinato l'inserimento dell'area nella lista dei SIC (Siti di interesse comunitario) del Piemonte.

Mentre il settore del Monte Cives è caratterizzato da serpentini verdastrì, nell'area del Brich Carleva predomina la magnesite, massa friabile dal tipico colore biancastro che conferisce un aspetto lunare al luogo. I suoli che si originano sono molto superficiali, soggetti a fenomeni erosivi di tipo calanchivo e caratterizzati da un eccesso di magnesio, elemento tossico per le piante salvo che per talune specie o ecotipi resistenti o adattati.

4 ASPETTI NATURALISTICI

4.1 - AMBIENTI

Commento generale sugli habitat e sulle cenosi vegetali

Complessivamente gli habitat Natura 2000 presenti nel Sito occupano circa 89 ha, pari al 61% del territorio protetto. Si tratta prevalentemente di **habitat aperti**; gli habitat forestali di interesse comunitario si sviluppano esclusivamente come formazioni lineari lungo il rio Malesina e qualche suo affluente.

La restante porzione di territorio ospita ambienti non tutelati dalla Direttiva Habitat rappresentati da popolamenti misti d'invasione di diverse latifoglie autoctone ed esotiche, complessivamente afferibili a robinieti e boscaglie miste. Le specie più frequenti sono robinia, olmo campestre, betulla, salicome e pioppo tremolo; localmente sono presenti frassino maggiore, ciliegio, roverella e rovere. Tenuto conto che si tratta di cenosi d'invasione su coltivi abbandonati, alle specie autoctone si associano diverse latifoglie o conifere esotiche, anche invasive. Fra le più frequenti e più invasive vi è sicuramente l'ailanto ed alcune varietà ornamentali di acero di monte.

Nei pressi della Torre Cives è presente un rimboscimento di larice, pino strobo, pino radiato e pino nero, con locale presenza di *Thuja occidentalis* e di cipresso comune.

La peculiarità del Sito risiede nel fatto che gli habitat si combinano fra loro in diverse proporzioni e rapporti costituendo differenti unità mosaico in base alla variazione microstazionale delle condizioni ecologiche. Si è dunque ritenuto opportuno descrivere l'area utilizzando 5 diverse unità mosaico, non essendo possibile, nè realistico, individuare aree a dominanza di un habitat specifico.

Di seguito le unità sono elencate in ordine di importanza: la loro descrizione è ripresa nel capitolo successivo

Unità mosaico/ habitat singoli	Composizione dell'unità mosaico			Ettari	% rispetto a superficie occupata da habitat Natura2000 (89 ha)	% rispetto a superficie del Sito (147 ha)
	Hab_1	Hab_2	Hab_3			
Unità_1	6210	6410	6130	52	58,4	35,4
Unità_2	6410	6210	6130	8,6	9,7	5,9
Unità_3	6130	6210	4030	22	24,7	15,0
Unità_4	6410	6130	4030	4,4	4,9	3,0
Unità_5	6130	6410	4030	0,6	0,7	0,4
6510	-	-	-	1,4	1,6	1
Habitat Totale				89	100	100

Tab. 6 - Superfici ripartite per unità mosaico e codice habitat (di cui all'Allegato I Direttiva Habitat). L'habitat forestale 91E0* non è indicato in tabella perché considerato lineare

Nella tabella seguente si riportano sintenticamente le informazioni relative allo stato di conservazione, alle criticità e alle prescrizioni per ogni habitat presente nel Sito, i cui aspetti saranno approfonditi nei capitoli seguenti.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

4.1.1 - HABITAT OGGETTO DI CONSERVAZIONE

Di seguito vengono analizzati gli habitat di interesse comunitario ed altri habitat o habitat di specie d'interesse conservazionistico. Per ognuno di essi viene fornita una breve descrizione dei motivi di importanza, alcuni cenni sulla dinamica ed informazioni sullo stato di conservazione, sulle possibili minacce e sulle modalità di gestione.

HABITAT APERTI NATURALI E SEMINATURALI

6210– Formazioni erbose secche seminaturali e *facies* coperte da cespugli (*Festuco-Brometalia*)

6410 – Praterie a *Molinia* sp.

6130 – Formazioni erbose calaminari di *Violetalia calaminariae*

4030 – Lande secche europee

Gli habitat erbacei e suffruticosi sono, all'interno del Sito, quelli più estesi ed importanti. .

In base a quanto riportato nel formulario standard, ed ai sopralluoghi realizzati per la redazione del presente PdG, sono stati individuati quattro habitat di questo tipo (6210, 6410, 6130 e 4030). Come già accennato, la peculiarità del Sito risiede nel fatto che questi habitat si distribuiscono e combinano in diverse proporzioni e rapporti costituendo mosaici differenti in base alla variazione microstazionale delle condizioni ecologiche. Non è dunque possibile individuare in queste aree la dominanza di un habitat specifico, ma è opportuno considerarle delle unità mosaico. Pertanto, per poter realizzare la cartografia, sono stati individuati 5 tipi di mosaico, differenziati per combinazione di habitat e, al loro interno, per importanza. Di seguito sono elencate in ordine di importanza e brevemente descritte le unità mosaico individuate e le relative estensioni:

Unità mosaico	Hab_1	Hab_2	Hab_3	Caratteristiche e localizzazione	Ettari	% rispetto a sup. habitat Natura 2000	% rispetto a superficie del Sito
1	6210	6410	6130	Questa è l'unità mosaico più diffusa e caratteristica del Sito. Il mosaico si presenta come una mescolanza fra praterie erbose secche intervallate, nelle micro-bassure, da formazioni a Molina. Le formazioni erbose calaminari si sviluppano invece sugli affioramenti rocciosi che emergono dalla prateria. Localmente sono inoltre presenti piccoli gruppi di Calluna.	52	58,4	35,4
2	6410	6210	6130	Questa unità è localizzata nel settore nord-ovest del Sito, sul versante più umido, ove prevale il mosaico fra <i>Molinia</i> e <i>Bromus</i> , alternato ad affioramenti rocciosi.	8,6	9,7	5,9
3	6130	6210	4030	Questa unità mosaico è diffusa in tre nuclei principali, ove prevalgono gli affioramenti rocciosi di peridotite. In questi casi la vegetazione assume carattere più xerofilo.	22	24,7	15,0
4	6410	6130	4030	Questa unità è localizzata nel settore nord-ovest del Sito ed in prossimità di Torre Cives e si caratterizza per la prevalenza della <i>Molinia</i> e della vegetazione degli affioramenti rocciosi, con l'alternanza di nuclei a Calluna.	4,4	4,9	3,0
5	6130	6410	4030	Questa unità è presente in due piccoli nuclei e su lato est del Sito ove la maggiore umidità permette alla <i>Molinia</i> di prevalere sulle praterie secche.	0,6	0,7	0,4

Tab. 7 - Descrizione delle unità mosaico

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Rispetto a quanto indicato nel formulario standard, la presenza dell'habitat 4030 è sempre secondaria e le specie caratteristiche della brughiera, pur essendo sempre presenti, solo localmente si strutturano a caratterizzare l'habitat.

Si rimanda a successivi approfondimenti e studi la caratterizzazione delle unità mosaico e la redazione di una carta degli habitat di maggior dettaglio.

Attualmente non si rilevano interazioni con le attività agro-silvo-pastorali in quanto tali habitat si sviluppano in zone prive di interesse produttivo.

In passato, nel periodo compreso tra gli anni '60 e '80, furono realizzati molti rimboschimenti di specie autoctone o esotiche nel tentativo di trasformare le praterie in bosco produttivo. Oggi, raggiunta una maggior maturità sugli aspetti naturalistici del territorio, e compresa la valenza di tali praterie aride per l'assetto naturalistico e paesaggistico del territorio nonché per la conservazione della flora rara, si pensa che tali esperienze debbano essere interrotte per una più consapevole azione di conservazione delle praterie aride e dei loro aspetti naturalistici.

Le principali minacce per questi habitat sono la presenza di una miniera attiva nel settore nord-est del Sito e l'evoluzione verso cenosi arbustive e/o arboree, in particolare se a prevalenza di specie esotiche. A tal proposito occorre segnalare che la capacità delle specie arboree di colonizzare le praterie è attualmente molto ridotta e circoscritta alle microstazioni meno soggette ad erosione, ovvero lungo il confine ovest. Oltre all'ailanto, come indicato nel paragrafo 4.2.2, le specie che tendono a colonizzare le praterie sono: betulla, pioppo tremolo, sorbo montano e ginepro comune.

HABITAT AGRICOLI

6510 – Prati stabili da sfalcio di bassa quota

La presenza all'interno del Sito di superfici ancora occupate da prati stabili da sfalcio in coltura tradizionale, floristicamente ricchi e riferibili all'alleanza *Arrhenatherion elatioris*, risulta di notevole valore paesaggistico nonché naturalistico ed economico-produttivo; si tratta infatti di formazioni erbacee sfalciate regolarmente due - tre volte l'anno, talvolta concimate, che si presentano particolarmente ricche ed eterogenee per quanto riguarda il corteggio floristico.

Tutto ciò assume maggiore enfasi in relazione al fatto che si tratta di habitat che occupano ridotte superfici, ma fondamentali come aree tampone, vista la vicinanza del centro abitato di Baldissero Canavese.

La mancanza degli sfalci regolari, combinati con il pascolamento, può determinare l'evoluzione dell'habitat verso cenosi arboreo/arbustive di invasione. Inoltre la presenza del vicino centro abitato può portare alla perdita di tale habitat a causa dell'espansione edilizia.

HABITAT FORESTALI

91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Tipi forestali: AN11X – SP20X

Questo habitat occupa ridottissime superfici lungo il Rio Malesina ed alcuni suoi affluenti (Rio Vespiolla). Esso si presenta come una formazione lineare a prevalenza di ontano nero, in mescolanza con salice bianco, carpino bianco e frassino maggiore. Nel sottobosco sono presenti nocciolo, acero campestre, salicene e olmo campestre.

Trattandosi di ambienti rari, sono sicuramente fra quelli di maggiore interesse conservazionistico.

Dal punto di vista strutturale sono cedui adulti o più spesso invecchiati, con rare riserve da seme di altre specie. Le cenosi appaiono abbastanza stabili sotto il profilo della composizione, in assenza di disturbi antropici e di presenza di specie esotiche.

Eventuali minacce possono essere rappresentate dalla diminuzione di apporto idrico e dal taglio irrazionale durante lavori di manutenzione idraulica, ma soprattutto dall'invasione di esotiche come la *Reynoutria japonica*.

4.1.2 - ALTRI AMBIENTI

Fra gli altri ambienti di elevato pregio naturalistico presenti, ma non costituenti Habitat Natura 2000, si segnala un piccolo nucleo di circa 10 individui di grosse dimensioni di **roverella**, posto al bordo di un muretto a secco a monte di Baldissero. Altri isolati individui si trovano nei pressi di Torre Cives, sui coltivi abbandonati e nei piccoli boschi di betulla all'estremo sud.

Oltre alla roverella, si segnalano **piccoli nuclei a prevalenza di betulla** nella parte sud del Sito ed all'interno dei rimboschimenti di pino nero del lato ovest; si tratta di piccoli boschetti d'invasione misti a betulla, pioppo tremolo e sorbo montano, di significativo interesse perché portaseme di specie autoctone, oltre che aree di rifugio per la fauna.

Zona Speciale di Conservazione IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"
Piano di Gestione

Habitat		Stato di conservazione nel sito	Criticità	Obiettivi	Prescrizioni	Scheda azione/monit.
6210	Praterie secche a <i>Bromus erectus</i>	buono	Aperture di cave Progressiva invasione da parte di arbusti e specie arboree, soprattutto esotiche	Eliminazione delle specie esotiche o autoctone non idonee alle condizioni stazionali Monitoraggio delle dinamiche evolutive mantenimento nelle condizioni di naturalità	Divieto di effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche Divieto di effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali Divieto di modificare il regime della falda superficiale	1 e 6
6410	Praterie a <i>Molinia</i> sp.	buono				
6130	Formazioni erbose calaminari di <i>Violetalia calaminariae</i>	buono				
4030	Brughiere	discreto				
6510	Prati stabili da sfacio di bassa quota	buono	Cambio di destinazioni d'uso, da agricolo a urbano Trasformazione in seminativi Invasione da parte di arbusti o alberi	Mantenimento delle pratiche tradizionali di sfalcio	Divieto di effettuare lavorazioni del suolo che possano causare la compromissione della cotica permanente. Divieto di effettuare concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera Divieto di impiego di concimi minerali	-
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	discreto	Sistemazioni idrauliche e tagli irregolari per pulitura alvei	Mantenimento delle estensioni attuali	Divieto di creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra Tutte le attività selvicolturali sono soggette alla valutazione di incidenza	2 e 6

Tab.8 – Elenco habitat, stato di conservazione, criticità e prescrizioni

4.2 – FLORA

Materiali e metodi

Non sono stati effettuati approfondimenti di indagine specifici sulla flora del Sito, già indagata da Montacchini & Caramiello (1977), Pividori (1991), Soldano et al. (2011). Un sopralluogo effettuato nel 2012, finalizzato a verificare la cartografia degli habitat, ha permesso di confermare la presenza di alcune specie, ma non si è spinto ad indagare floristicamente l'area. I dati bibliografici sono stati informatizzati nella banca dati floristico-vegetazionale INTEFLOR, realizzata da IPLA (Selvaggi & Meirano, 1998), afferente al Sistema delle Banche Dati Naturalistiche della Regione Piemonte.

Commento generale alle specie presenti nel sito

I dati relativi alla flora del Sito raccolti, in passato o recentemente, testimoniano la presenza di 101 entità diverse (Allegato I).

Nei limiti del presente lavoro si è cercato di valutare criticamente le segnalazioni più dubbie e di verificarne l'attendibilità; sono state sinonimizzate, accorpate o definite con maggiore precisione entità segnalate in passato con nomi differenti da quelli accettati dalla sistematica più recente. La nomenclatura adottata è in accordo con la "Flora d'Italia" (Pignatti, 1982); in tutti i casi in cui è stato necessario aggiornare nomenclatura e sistematica si è indicato, tra parentesi quadra, il riferimento alla "Annotated checklist of the italian vascular flora" (Conti et al., 2005) o a "Flora Alpina" (Aeschimann *et al.*, 2004).

Alloctone	15 (14,9%)	casuali (da rimboschimenti)	8	8%
		casuali (coltivate)	1	1%
		naturalizzate (da rimboschimenti)	2	2%
		invasive e localmente invasive	4	4%
Autoctone	86 (85,1%)	specie a priorità di conservazione	10	10%
		autoctone non prioritarie	76	75%
Totale			101	

Tab. 9 - Composizione della flora del sito.




Fig. 18 - Elementi autoctoni e alloctoni ed entità a priorità di conservazione della flora della ZSC "Monti Pelati e Torre Cives"

Cives"

4.2.1 - SPECIE A PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE

Non risulta, allo stato delle conoscenze attuali, la presenza di specie incluse in liste di protezione ai sensi della normativa nazionale o regionale e/o incluse in liste rosse (Conti et al., 1997; Pignatti et al., 2001). Non è segnalata la presenza di specie incluse negli Allegati della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". In base a giudizio esperto, basato su analisi effettuate valutando la rarità e vulnerabilità nel contesto geografico regionale e sovregionale, la rarità e vulnerabilità degli habitat elettivi, la corologia (endemismi e specie a distribuzione relitta), sono state evidenziate le specie di elevato valore conservazionistico presenti nel Sito e indicate nella tabella sottostante.

Nome scientifico	Commento
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv. subsp. <i>cuneifolium</i>	Specie molto rara legata ai substrati serpentinosi
<i>Aster amellus</i> L.	Specie termofila poco frequente
<i>Campanula bertolae</i> Colla (incl. C. re Colla)	Specie endemica della fascia pedemontana del Piemonte
<i>Carex humilis</i> Leyser	Specie xerofila rara o poco frequente
<i>Danthonia alpina</i> Vest	Specie poco frequente, in riduzione
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) G. et G.	Specie xerofila rara
<i>Linum suffruticosum</i> L. ssp. <i>salsoloides</i> (Lam.) Rouy	Specie xerothermofila rara e localizzata in Piemonte
<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	Specie xerothermofila rara e localizzata in Piemonte
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Specie igrofila poco frequente
<i>Stipa epilosa</i> Martinovsky subsp. <i>montana</i> B. Moraldo	Specie rara e recentemente riconosciuta

Tab. 10 - Specie di elevato interesse conservazionistico



Fig. 19 - *Stipa epilosa* Martinovsky subsp. *montana* B. Moraldo.

4.2.2 – SPECIE ALLOCTONE

Nel Sito è stata riscontrata la presenza di numerose specie alloctone, di cui quattro dal riconosciuto comportamento invasivo (*Ailanthus altissima*, *Quercus rubra*, *Reynoutria japonica*, *Robinia pseudoacacia*).

Un contingente significativo di specie alloctone è dovuto agli intensivi rimboschimenti che hanno interessato il Sito a partire dagli anni '50 (Pividori, 1991). Alcune delle specie oggetto di rimboschimento risultano allo stato attuale scomparse o non riconfermate.

L'elenco delle specie alloctone è stato verificato utilizzando come riferimento la "Checklist della flora d'Italia" (Conti et al., 1995) ed i recenti lavori di Celesti- Grapow et al. (2009, 2009b).

Tra le alloctone sono state incluse anche alcune specie native nel territorio regionale ma ritenute "non native" all'interno del Sito; si tratta nello specifico di alcune specie oggetto di rimboschimento.



Fig. 20 – Rimboschimento di larice.

Nella tabella seguente sono elencate le specie appartenenti alla flora alloctona, evidenziandone la tipologia: casuale, naturalizzata, invasiva, oggetto di rimboschimento.

Nome scientifico	Tipologia
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	INV
<i>Ficus carica</i> L.	CAS
<i>Larix decidua</i> Miller	CAS/RIMB
<i>Larix leptolepis</i> (Siebold & Zucc.) Gordon [= <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr.]	CAS/RIMB
<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link	CAS/RIMB
<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	CAS/RIMB
<i>Pinus montana</i> Auct. an Miller [= <i>Pinus mugo</i> s.l.]	CAS/RIMB
<i>Pinus monticola</i> Douglas ex D.Don	CAS/RIMB
<i>Pinus nigra</i> Arnold	CAS/RIMB
<i>Pinus strobus</i> L.	NAT/RIMB
<i>Pinus sylvestris</i> L.	NAT/RIMB
<i>Pinus wallichiana</i> Jackson	CAS/RIMB
<i>Quercus rubra</i> L.	INV
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt. [= <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene]	INV
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	INV

LEGENDA E NOTE

Status

CAS/RIMB: (Specie casuali) – specie coltivate e/o utilizzate per rimboschimenti in grado occasionalmente di vegetare e/o riprodursi al di fuori delle coltivazioni ma non di formare popolamenti capaci di rinnovarsi e diffondersi naturalmente; la loro persistenza in un sito è dovuta a successive e ripetute introduzioni.

NAT (piante naturalizzate) - specie alloctone che sono in grado di mantenere popolamenti autonomi dal punto di vista riproduttivo senza intervento dell'uomo. Esse entrano a far parte stabilmente delle biocenosi naturali e antropiche.

INV (piante invasive) – si tratta di un sottoinsieme di piante naturalizzate dotate di efficienza riproduttiva notevole che tendono a espandersi velocemente. Le più pericolose sono specie che tendono a sopraffare le specie native nella competizione per le risorse e sono capaci di alterare irreversibilmente la naturale struttura delle biocenosi.

Tab. 11 – Flora alloctona all'interno della ZSC.

Ailanto (*Ailanthus altissima*): all'interno del Sito è particolarmente significativa la presenza dell'ailanto che, a partire da alcuni nuclei in prossimità dell'abitato di Baldissero C.se, si è diffuso in tutto il Sito. Si comporta come specie pioniera invasiva, tollerante ai suoli poveri e in grado di diffondersi rapidamente lungo bordi stradali, aree degradate, pascoli e aree forestali disturbate. Questa caratteristica è enfatizzata dal fatto che è in grado di riprodursi sia per seme, sia per via vegetativa tramite polloni radicali. I semi sono dotati di elevata capacità germinativa e in grado di disseminarsi facilmente tramite il vento. Non è infrequente una fioritura precoce delle piante, tanto che sono stati osservati, in condizioni estreme, individui con fiori a solo 6 settimane dopo la germinazione. La produzione di polloni radicali è molto attiva e viene stimolata dal taglio delle piante o dalla rottura delle radici. I ricacci possono crescere fino a 3-4 metri nel corso di una stagione vegetativa, mentre i semenzali possono raggiungere al primo anno un'altezza di 1-2 m. Sebbene la specie sia poco longeva (30-50 anni), essa tende a costituire formazioni in purezza che impediscono la crescita delle specie native, determinando una forte riduzione della biodiversità. Tale effetto è imputabile anche alla dimostrata capacità allelopatica, essendo la specie in grado di produrre sostanze tossiche che prevengono l'insediamento di altre specie legnose ed erbacee.



Fig. 21 – Ailanto (*Ailanthus altissima*)



Fig. 22 - Piccolo gruppo di ailanto

Robinia (*Robinia pseudoacacia*): la robinia è presente nelle formazioni boscate che si trovano ai margini del Sito, mentre è assente all'interno. La specie edifica popolamenti misti con diverse altre latifoglie autoctone (olmo campestre, frassino maggiore, ciliegio, acero campestre, biancospino, ecc..) ed esotiche (ailanto), strutturalmente ascrivibili a boschi a governo misto irregolarmente ceduati. Ugualmente all'ailanto, la robinia ha la caratteristica di invadere le cenosi naturaliformi fino alla completa sostituzione delle autoctone. Tali processi, tuttavia, sono meno impattanti rispetto a quelli dell'ailanto, tanto che la specie può considerarsi naturalizzata.



Fig. 23 – Poligono giapponese (*Reynoutria japonica*)

Poligono giapponese

(*Reynoutria japonica*): la specie non è presente all'interno del Sito, ma lungo il torrente che attraversa l'abitato di Baldissero C.se e lungo alcuni canali d'irrigazione a valle della località Bettolina (o Bartolina) e lungo il rio Malesina e suoi affluenti (rio Vespiolla). Ugualmente all'ailanto la specie è da considerarsi fra le invasive più pericolose per la sua aggressività e capacità coprente del suolo.

Pino strobo (*Pinus strobus*): la specie è presente all'interno del rimboschimento in località Torre Cives. Rispetto ad altre analoghe situazioni piemontesi, non sembra rinnovarsi significativamente nelle praterie. Da un punto di vista vegetativo il popolamento si presenta molto stentato, con individui con chioma rada e ingiallita. Il sottobosco è banale, costituito da un tappeto di rovo dal quale emergono semenzali di frassino maggiore e ciliegio. Assieme al pino strobo sono state utilizzate le seguenti specie, con successi molto scarsi: *Pinus wallichiana*, *Pinus monticola*, *Larix leptolepis*.

Sono inoltre presenti alcune specie autoctone, ma non tipiche della fascia di vegetazione dei Monti Pelati:

- **Pino nero** (*Pinus nigra*): la specie è presente all'interno del rimboschimento a valle della località Torre Cives; rispetto al pino strobo la rinnovazione è più diffusa, ma sempre molto rada e stentata.
- **Larice** (*Larix decidua*): la specie è presente all'interno del rimboschimento a valle della località Torre Cives; rispetto alle altre conifere la specie non rinnova ed attualmente vegeta stentatamente; le chiome si presentano molto rade, con frequenti ingiallimenti, e numerosi sono gli schianti. Lo strato inferiore è ricco di latifoglie fra cui betulla, ciliegio, frassino maggiore, robinia, sorbo montano, nocciolo e acero di monte; quest'ultimo di dubbio indigenato in quanto sono presenti individui della varietà atropurpurea.
- **Pino silvestre** (*Pinus sylvestris*): la specie è presente in modo sporadico nei pressi di Torre Cives e all'estremo sud del Sito. Non forma popolamenti ma piccoli gruppi (6-10 individui) o singoli soggetti.

4.3 - FAUNA

La fauna dei Monti Pelati è poco nota e le pubblicazioni al riguardo sono pressoché inesistenti, se si eccettuano i contributi al convegno "I Monti Pelati di Baldissero, importanza paesistica e scientifica", antecedente l'istituzione dell'Area Protetta, in cui sono presenti contributi sull'avifauna e su alcuni gruppi di insetti.

Gli Uccelli sono il gruppo più indagato nel corso degli anni.

La lista delle specie note nel Sito è riportata nell' All. 3.

4.3.1 - INVERTERBRATI

L'unico studio disponibile sull'entomofauna dei Monti Pelati è quello di Casale et al. (1991), che riporta un elenco di una cinquantina di specie di Coleotteri (limitatamente ad alcune famiglie), altrettanti Imenotteri (molti dei quali determinati solo a livello del genere) e una specie di Lepidotteri e due di Chilopodi.

Anche per Coleotteri e Imenotteri gli elenchi sono da considerarsi del tutto parziali, visto il ridotto numero di taxa elencati; inoltre, per quanto riguarda gli Imenotteri, gli esemplari raccolti appartenenti alle famiglie Pompilidae, Tenthredinidae e Halictidae non furono studiati.

Tra gli elementi rilevati di particolare interesse per la loro rarità si ricordano una formica (*Leptothorax flavicornis*), un microlepidottero (*Pedasia luteella*, fam. Crambidae) e il coleottero Cerambycidae (*Phytoecia vulneris*).

4.3.2 - VERTEBRATI

Pesci

Gli ambienti con acque correnti sono limitati al Rio Malesina e ai suoi affluenti, lungo il confine Nord-Est/Sud-Ovest dell'Area protetta. In queste acque sono segnalati il Vairone (*Leuciscus souffia*), specie inserita nell'All. II della Direttiva Habitat, la Trota fario (*Salmo trutta*) e il Ghiozzo di fiume (*Padogobius martensii*).

Anfibi

Il gruppo è stato oggetto di ricerche attive che hanno consentito di segnalare tre specie di Anuri di cui due appartenenti alla Famiglia Ranidae, Rana di Lessona (*Rana lessonae*) e Rana dalmatina (*Rana dalmatina*) e uno alla Famiglia Bufonidae, Rospo comune (*Bufo bufo*).

Rettili

Nessuna ricerca attiva è stata finora condotta; le uniche specie osservate direttamente appartengono all'Ordine Squamata e sono la Natrice dal collare (*Natrix natrix*), famiglia Colubridae, e la Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Famiglia Lacertidae.

Uccelli

Gli Uccelli sono stati oggetto di specifici studi di Rolando & Palestini (1991) e Fasano e Pavia (2003). I suddetti studi sono stati integrati con i dati recenti raccolti da ornitologi e birdwatchers confluiti nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali.

Nel complesso, unendo tutti i dati disponibili, sono segnalate nel Sito un centinaio di specie.

Nello studio di Rolando & Palestini (1991; Tab. 3) sono segnalate 67 specie in totale, di cui 55 segnalate in periodo riproduttivo, 47 in periodo autunnale e 34 in inverno. Lo studio non specifica, tra le specie segnalate in primavera, quali sono quelle nidificanti (o probabilmente tali) e quali quelle di passo.

Nello studio di Fasano e Pavia (2003) sono segnalate 72 specie totali, di cui 22 nidificanti certi, 10 nidificanti possibili e 35 probabili. Di 5 specie è segnalata solo la presenza, senza maggiori indicazioni fenologiche.

Tra le specie di maggior interesse presenti nell'Area in periodo riproduttivo sono da segnalare la Tottavilla, il Prispolone, il Saltimpalo, il Fanello, lo Zigolo nero, il Canapino, il Calandro e il Codirosso. A queste si aggiungono l'Occhiocotto e la Sterpazzola.

Le segnalazioni più recenti (2009-17), derivanti dalla Banche Dati Naturalistiche Regionali, sono relative a 69 specie (4 delle quali non segnalate in precedenza), di cui una trentina nidificanti o potenzialmente tali. Tra queste ultime solo lo Zigolo nero rientra tra le specie di maggiore interesse elencate nello studio di Rolando & Palestini (1991).

Specie	P	A	I	MP	BR	C		P	A	I	MP	BR	C
Airone cinerino (<i>Ardea cinerea</i>)	-	+	+	-	-	+	Fiorellino (<i>Regulus ignicapillus</i>)*	-	+	-	+	-	-
Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	-	+	-	-	+	Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)*	+	-	-	+	-	-
Poiana (<i>Buteo buteo</i>)	+	+	+	+	+	-	Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)	+	+	-	-	+	-
Nibbio reale (<i>Milvus milvus</i>)	-	+	-	+	+	-	Codibugnolo (<i>Aegithales caudatus</i>)	+	+	+	+	+	+
Piccione domestico (<i>Columba livia</i>)	+	+	+	+	+	-	Cinciàleggra (<i>Parus major</i>)	+	+	+	+	+	+
Colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	-	+	-	-	+	-	Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)	+	+	+	-	+	+
Tortora collare (<i>Streptotelia turtur</i>)	+	+	+	-	+	-	Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>)	+	+	+	-	+	+
Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>)	+	-	-	+	+	-	Cincia mora (<i>Parus ater</i>)*	+	+	+	+	-	+
Allocco (<i>Strix aluco</i>)	+	+	-	-	+	-	Rampichino (<i>Certhia brachydactyla</i>)	-	+	-	-	+	+
Civetta (<i>Athene noctua</i>)	+	-	-	-	+	-	Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>)	+	+	+	-	-	+
Succiapapere (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	+	-	-	-	+	-	Corvo (<i>Corvus frugilegus</i>)	-	-	+	-	+	-
Rondone (<i>Apus apus</i>)	+	-	-	+	+	+	Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	+	+	+	+	+	+
Picchio rosso maggiore (<i>Picoides major</i>)	+	+	+	-	+	-	Cornacchia nera (<i>Corvus corone corone</i>)	+	+	+	+	+	+
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)	+	+	+	+	+	-	Gazza (<i>Pica pica</i>)	+	+	+	+	+	+
Torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>)	+	-	-	-	+	-	Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	+	+	+	+	+	+
Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)	+	-	-	+	+	-	Corvo imperiale (<i>Corvus corax</i>)	+	+	+	+	+	+
Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)*	+	+	-	+	-	-	Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>)	+	+	+	+	+	+
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)	+	-	-	+	+	+	Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)	+	+	-	+	+	-
Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>)	+	-	-	+	+	-	Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)	+	-	-	+	+	+
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)*	+	-	-	+	-	-	Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	+	+	-	+	+	+
Spioncello (<i>Anthus spinoletta</i>)	-	+	+	-	-	+	Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)	+	+	+	+	+	+
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)	+	+	+	-	-	+	Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)	+	+	-	+	+	-
Ballerina gialla (<i>Motacilla flava</i>)	+	+	+	-	-	+	Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)	-	+	+	-	+	+
Merlo acquaiolo (<i>Cinclus cinclus</i>)	+	+	+	-	-	+	Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)	+	-	-	+	+	-
Sericiolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	+	+	+	+	+	+	Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)	+	+	-	+	+	-
Sordone (<i>Prunella collaris</i>)*	+	-	-	+	-	-	Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	+	-	-	-	+	-
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)	-	-	+	-	+	-	Ciaffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	-	+	+	+	+	-
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	+	+	+	+	+	+	Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)	-	+	-	+	-	-
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	+	-	-	-	+	-	Zigolo nero (<i>Emberiza ciris</i>)	+	+	-	+	+	-
Pettiroso (<i>Eriothacus rubecula</i>)	+	+	+	+	+	+	Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)	-	+	+	+	+	-
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	+	-	-	-	+	+							
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	+	-	-	-	+	-	Ricchezza specifica (S)	55	47	34	44	54	28
Codirosso spaz. (<i>Phoenicurus ochruros</i>)*	+	+	-	+	-	-							
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)*	+	-	-	+	-	-							
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)	+	+	-	+	+	+							
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	+	+	-	+	+	-							
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	+	-	-	+	+	-							
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	+	+	-	+	+	+							
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)	-	+	+	+	+	-							

Tab. 1 - Elenco delle specie ornitiche osservate nell'area dei Monti Pelati di Baldissero Canavese nel biennio 1989 - 90.
P = primavera, A = autunno, I = inverno. MP = Monti Pelati propriamente detti, BR = area boschivo-rurale, C = torrente Chiusella.
* specie osservate solo sui Monti Pelati veri e propri.

Tab. 12 – Elenco dell'avifauna (da Rolando & Palestini 1991). La check list aggiornata è riportata nell'allegato IV (elenco faunistico)

Mammiferi

Sebbene non siano stati finora condotti studi specifici sulla mammalofauna del sito, sono stati raccolti alcuni segni di presenza (impronte, escrementi) che consentono di considerare certa la presenza di lepri comuni (*Lepus europaeus*), caprioli (*Capreolus capreolus*), cinghiali (*Sus scrofa*) e volpi (*Vulpes vulpes*). Dalle banche dati naturalistiche regionali risulta certa anche la puzzola (*Mustela putorius*).

Specie Animali Alloctone

Esternamente all'area protetta, ma a ridosso del confine Nord-occidentale, è presente un laghetto che insiste su una proprietà privata; al suo interno sono state osservate due specie alloctone: carpa a specchi (*Cyprinus carpio var. specularis*) e Tartaruga palustre americana (*Trachemys scripta*).

4.4 - SINTESI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO

Il fattore che maggiormente incide sull'attuale stato di conservazione del Sito è l'attività di estrazione in conseguenza della presenza della miniera "Nuova Cives" che ha sviluppato un particolare processo di lavorazione della roccia peridotitica, da cui si ricava una vasta gamma di prodotti ricchi in olivina: il minerale viene estratto con una coltivazione del tipo a cielo aperto a gradoni, trasportato all'adiacente impianto, frantumato, selezionato, depolverato e sottoposto a differenti e sequenziali operazioni di macinazione, vagliatura e classifica selettiva, prima di essere stoccato in silos.

L'attività di estrazione interessa attualmente l'estremità nord-orientale del sito su una superficie pari a circa il 5% del totale, ma occorre tenere presente che la concessione mineraria è estesa a tutta l'area protetta. L'estrazione del materiale litoide produce evidenti impatti sia dal punto di vista paesaggistico, sia naturalistico determinando la scomparsa di ambienti naturali ed alterando irrimediabilmente il paesaggio, . Le modalità previste per il recupero ambientale, inoltre, non hanno l'obiettivo di ricostituzione degli ambienti aperti che caratterizzano l'area, bensì la creazione di superfici boscate, per altro con risultati negativi estremamente incerti, data la natura del suolo.

L'attività estrattiva determina, oltre ad un consumo di suolo e di roccia, un incremento dell'inquinamento da polvere e rumore, l'interferenza con le attività agricole e turistico-ricreative e potenziali cedimenti o locali frane lungo la SP 61 di Issiglio, a causa dell'utilizzo di mine per gli sbancamenti.

L'attività mineraria va ritenuta dunque fortemente problematica rispetto alle finalità istitutive dell'Area protetta.

Tenuto conto del suddetto fattore, entrando nel merito dei singoli habitat o gruppi di habitat, dalla trattazione analitica di ambienti e specie (minacce, dinamiche e tendenze evolutive nel breve, medio e lungo termine), emerge che lo stato di conservazione degli habitat presenti nel Sito è molto variabile in funzione degli habitat considerati.

Il contesto boschivo presenta gravi problematiche legate soprattutto alla composizione specifica, molto banale e non vicina ad uno stato di conservazione soddisfacente e stabile. Nella fattispecie, la composizione specifica vede prevalere specie esotiche (*Pinus strobus* e *P. monticola*) anche fortemente invasive (*Ailanthus altissima*) e naturalizzate (*Robinia pseudoacacia*), o specie autoctone fuori stazione (rimboschimenti di *Larix decidua* e *Picea abies*); le specie autoctone tipiche di cenosi stabili sono minoritarie, in particolare le querce. All'interno del Sito i tagli boschivi sono molto ridotti.

Gli ambienti aperti, di maggiore interesse per le finalità del Sito, per ora non evidenziano diffusi fenomeni di invasione da parte di diverse specie arboree ed arbustive in quanto le dinamiche sono molto lente.

Le poche superfici agrarie, concentrate in prossimità del centro abitato, sono costituite da piccoli appezzamenti che vengono progressivamente abbandonati.

Per quanto riguarda gli ambienti acquatici, gli affluenti laterali del torrente Borbera sono in gran parte irraggiungibili e pertanto in una condizione di elevata naturalità.

Il grado di conservazione della flora è da considerarsi soddisfacente, anche se localmente l'invasione di specie arboree ed arbustive compromette i rapporti di composizione. Non vi sono dati sufficienti per valutare quale sia l'impatto delle esotiche sulla flora.

Non sono disponibili dati sufficienti per valutare lo stato di conservazione della componente faunistica, sebbene per la maggior parte delle specie essa dipende strettamente dallo stato di conservazione del loro habitat.

PARTE III - STRATEGIA DI GESTIONE: GLI OBIETTIVI E LE AZIONI

5 - OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI

Ai sensi della Direttiva Habitat, l'istituzione del Sito deve garantire la conservazione (o il ripristino) di uno stato di conservazione favorevole degli habitat dell'All. I e delle specie dell'All. II (e dei loro relativi habitat). Nello specifico il Sito oggetto del presente PdG è stato istituito essenzialmente per conservare gli habitat di prateria e la fauna ad essi legata. Tenuto conto che le principali minacce alla conservazione e/o recupero di tali habitat sono la presenza di specie esotiche invasive/autoctone fuori stazione e le attività estrattive, gli obiettivi prioritari di conservazione per le componenti naturali presenti nel Sito sono i seguenti:

- I. recupero ambientale delle aree attualmente oggetto di estrazione con ricostituzione di habitat naturali;
- II. controllo delle specie esotiche invasive;
- III. rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere attraverso diradamenti e rinfoltimenti con specie autoctone;
monitoraggio delle dinamiche evolutive degli ambienti aperti riconducibili agli habitat 6210, 6410, 6130 e 4030, strategici per la tutela della biodiversità floristica/faunistica, valutando l'opportunità di redigere un apposito "piano pascolo" che preveda sistemi integrati di pascolamento e sfalci per controllare l'ingresso di specie arboree e/o arbustive.

Per quanto riguarda la fauna e la flora, non è possibile individuare specifici obiettivi di conservazione a causa dell'inadeguata conoscenza delle comunità. In generale le specie di maggior interesse di cui è nota la presenza (soprattutto avifaunistiche) e quelle potenzialmente presenti sono legate alle aree aperte (praterie, arbusteti radi), per cui ci si aspetta che le azioni volte al mantenimento di questi habitat abbiano effetti positivi anche sulle componenti animali tipiche di questi habitat.

5.1 - OBIETTIVI E AZIONI SUGLI HABITAT

Di seguito si indicano brevemente obiettivi ed azioni da intraprendere per la conservazione degli habitat, tenuto conto che tali interventi sono comunque subordinati ad azioni mirate di controllo delle specie esotiche, di rinaturalizzazione dei rimboschimenti e di gestione delle altre superfici forestali contenenti specie invasive, come descritto nel paragrafo 5.1.1.

Di seguito gli habitat e la relativa descrizione degli obiettivi e delle azioni:

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli (*Festuco-Brometalia*)

6410 – Praterie a *Molinia* sp.

6130 – Formazioni erbose calaminari di *Violetalia calaminariae*

4030 – Lande secche europee

Le misure di conservazione mirano nel complesso al mantenimento ed all'incremento della biodiversità, in particolare del mosaico fra i diversi habitat. Tenuto conto delle condizioni stazionali e delle dinamiche molto rallentate, per raggiungere il suddetto obiettivo l'azione che si propone è il monitoraggio, valutando di volta in volta la necessità di interventi attivi. Fra questi, oltre a locali decespugliamenti, è possibile il pascolamento estensivo, adottando tecniche di pascolo turnato, sorvegliato o confinato, senza pernottamento degli animali ripetuto nello stesso luogo che possano causare alterazioni delle caratteristiche floristiche dell'habitat. Si demanda pertanto a specifici strumenti di gestione (Piano pastorale) la definizione spazio/temporale della tipologia di erbivoro domestico, i carichi ed i tempi. Tale strumento dovrà prevedere la gestione coordinata fra praterie e prati da sfalcio, nel rispetto delle pratiche tradizionali.

È necessario evitare alterazioni dirette della cotica erbosa, il passaggio di mezzi a motore, le irrigazioni, le lavorazioni del suolo, le concimazioni diverse dalle restituzioni di animali al pascolo.

**91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Tipi forestali: AN11X – SP20X**

Essendo formazioni molto localizzate occorre evitare che siano sottoposte ad utilizzazioni irrazionali in concomitanza o ad attività di ripulitura/disalveo.

Le misure di conservazione devono prevedere il divieto di ceduzione andante, orientandosi su tagli a scelta culturali per piccoli gruppi, con rinnovazione mista, anche agamica per il ringiovanimento dei popolamenti a rischio di collasso. Non devono essere prelevati portaseme di specie stabili, anche se isolati all'interno di altri habitat connessi. Sono invece auspicabili interventi di selezione che favoriscano inoltre l'affrancamento dei soggetti costituenti il popolamento di interesse comunitario.

6510 – Prati stabili da sfalcio di bassa quota

Mantenimento e incentivazione delle pratiche agricole ordinarie di sfalcio dei prati con almeno due tagli annuali, seguito da pascolamento tardo estivo. Il pascolamento va valutato annualmente e comunque va praticato per limitati periodi di tempo e adottando tecniche di pascolo turnato, sorvegliato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo.

5.1.1 - ERADICAZIONE DELLE SPECIE ESOTICHE

Di seguito si indicano le principali azioni previste per l'eradicazione delle specie esotiche.

Albero del paradiso

L'obiettivo è l'eradicazione della specie usando principalmente modalità di tipo selvicolturale, agendo con diradamenti nei nuclei più densi presenti sui bassi versanti; contestualmente occorrerà procedere con sottoimpianti di specie autoctone sciafile, come frassino, nocciolo ed arbusti.

Sugli individui isolati possono essere realizzate cercinature e decorticazioni per far morire in piedi gli individui. È anche possibile valutare l'utilizzo puntuale di erbicidi sistemici a bassa tossicità. Per i giovani semenzali sono auspicabili anche azioni di estirpo manuale.

Reynoutria japonica

L'obiettivo è l'eradicazione della specie utilizzando metodi, agendo con interventi che prevedono la pacciamatura e l'introduzione di talee di salice e postime di ontano nero.

Gli interventi di impianto devono essere preceduti da interventi di ripulitura dei ricacci dell'anno precedente così come i rizomi, in funzione del piano sperimentale, dovranno essere oggetto di pratiche di contenimento differenti:

- scortico dell'area mediante asportazione della parte superficiale dei rizomi con messa a nudo del suolo sottostante;
- pirodiserbo attuato sui rizomi con cannello per gpl (tipo cannello per saldare guaine d'asfalto).

Robinia

La gestione della specie è trattata nel paragrafo 5.1.3.

Tenuto conto della vicinanza del centro abitato di Baldissero Canavese, oltre alle azioni sopra indicate, è necessario anche l'implementazione del regolamento comunale del verde pubblico per regolare l'utilizzo di specie ornamentali invasive o potenzialmente tali. In tal senso occorre impedire l'utilizzo per una fascia di circa 1 km dal perimetro del Sito delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Buddlejia (*Buddleja davidii*), Caprifoglio del Giappone (*Lonicera japonica*), Porracchia a grandi fiori (*Ludwigia grandiflora*), Lauroceraso (*Prunus laurocerasus*), Pruno autunnale (*Prunus serotina*), Pueraria, Kudzu (*Pueraria lobata*) Poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*), Poligono di Sachalin + Poligono ibrido (*Reynoutria sachalinensis*), Sommacco maggiore (*Rhus typhina*), Mora d'Armenia (*Rubus armeniacus*), Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*), Albero della seta, Lino d'India (*Asclepias syriaca*), Granata comune, Belvedere (*Bassia scoparia*), Cascellore orientale (*Bunias orientalis*), Corniolo serico (*Cornus sericea*), Gramignone striato (*Glyceria striata*), Caprifoglio Henry (*Lonicera henryi*), Lupino fogliuto (*Lupinus polyphyllus*), Maonia (*Mahonia aquifolium*), Vite del Canada (*Parthenocissus inserta*), Paulownia (*Paulownia tomentosa*), Borracina caucasica (*Sedum spurium*), Palma del Giappone (*Trachycarpus fortunei*), Viburno rigoso (*Viburnum rhytidophyllum*).

Per ulteriori indicazioni si può fare riferimento al seguente sito web:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

5.1.2 - RINATURALIZZAZIONE DEI RIMBOSCHIMENTI

Rimboschimenti a prevalenza di pino nero.

Il pino nero è una specie spontanea in un areale che va dal Friuli al Veneto, all'Austria ed alla Slovenia ma è stato ampiamente utilizzato per i rimboschimenti dato il suo elevato grado di adattamento ai terreni poveri, mediamente xerici, compatti, difficilmente esplorabili dalle radici.

Rispetto ad altre realtà piemontesi, nel Sito oggetto del presente PdG, la specie non sembra essersi adattata bene e non si evidenziano situazioni di massicce invasioni di ambienti aperti; peraltro la copertura arborea è lacunosa.

La rinaturalizzazione di questi popolamenti si pone essenzialmente due obiettivi in funzione della densità e della consistenza delle latifoglie autoctone che si sono affermate.

Ove la copertura del pino è lacunosa, e la presenza di latifoglie è inferiore al 25%, l'obiettivo è la ricostituzione di ambienti aperti; pertanto l'intervento consiste nello sgombero del pino, unito a decespugliamenti e ad azioni di eradicazione/contenimento delle esotiche invasive presenti.

Nei casi in cui sia presente una componente affermata di latifoglie, invece, l'obiettivo è favorire il passaggio a popolamenti a prevalenza di tali specie; in questo caso, in contemporanea con lo sgombero della conifera, saranno necessari interventi di rinfoltimento con specie del bosco stabile quali: roverella, cerro, frassino maggiore, acero campestre, sorbo montano, ecc... Contestualmente sono necessarie azioni di eradicazione/contenimento delle esotiche invasive presenti.

Rimboschimenti a prevalenza di larice e di pino strobo.

All'interno del Sito il larice ed il pino strobo sono stati utilizzati in un unico nucleo nei pressi di Torre Cives. Rispetto al pino nero, queste due specie (fuori stazione la prima, esotica la seconda) non mostrano segni d'invasione e solo per il pino strobo si trovano isolati semenzali; la rada copertura dei popolamenti, inoltre, ha permesso l'ingresso di diverse latifoglie autoctone, che attualmente costituiscono uno strato inferiore compatto. L'intervento di rinaturalizzazione di questi popolamenti consiste nello sgombero delle conifere (tagli a buche) con contestuali azioni di contenimento/eradicazione dell'ailanto e della robinia presenti.

5.1.3 - GESTIONE DEI ROBINIETI E DELLE BOSCAGLIE

La gestione di queste cenosi, che si presentano banali e di scarso interesse, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi generali di conservazione degli habitat della ZSC; queste superfici, infatti, rappresentano punti d'invasione e di diffusione delle specie esotiche invasive ma, se adeguatamente gestite, possono costituire una fascia tampone verso l'esterno.

I robinieti presenti nel Sito sono boschi d'invasione su coltivi abbandonati, irregolarmente ceduati. La presenza di latifoglie autoctone è molto variabile, mentre è frequente quella dell'ailanto e, in prossimità dei rimboschimenti, di qualche giovane individuo di pino nero o di pino strobo. Tali caratteristiche non permettono di poter strutturare questi popolamenti verso boschi di maggiore valore ecologico attraverso la sola gestione selvicolturale; è infatti necessario ricorrere a rinfoltimenti con specie autoctone ed a interventi mirati di contenimento dell'ailanto.

In termini generali l'obiettivo selvicolturale è la trasformazione dei cedui, o delle formazioni a governo misto, verso la fustaia, forma di governo che permette l'affermazione delle latifoglie autoctone ed il contenimento delle esotiche invasive e anche della robinia. Pertanto, in base all'attuale situazione evolutivo-colturale, occorrerà procedere con interventi di diradamento ed avviamento a fustaia delle ceppaie presenti, abbinando interventi di cercinatura/decorticazione dell'ailanto o di estirpo manuale dei suoi semenzali, valutando di volta in volta l'opportunità di ricorrere all'uso di erbicidi sistemici.

Per le boscaglie, in linea generale, occorre prevedere l'evoluzione naturale monitorata. Da un punto di vista selvicolturale, eventualmente, si può valutare l'opportunità di intervenire con diradamenti per favorire la rinnovazione di latifoglie autoctone tipiche di cenosi più stabili o con rinfoltimenti di queste specie - quando la rinnovazione è assente - per accelerare l'evoluzione. In questo caso va prestata attenzione a non aprire spazi per l'ingresso della robinia. Contestualmente occorre procedere con

interventi di eradicazione delle specie esotiche invasive, nella fattispecie l'ailanto. Tali boschetti, ugualmente ai Robinieti, rappresentano aree di diffusione dell'ailanto all'interno del Sito.

5.2 - OBIETTIVI E AZIONI SULLE SPECIE VEGETALI

Per quanto riguarda la flora, non si ravvisa la necessità di particolari indicazioni gestionali, ad esclusione di monitorare i fenomeni invasivi da parte di specie erbacee ed arboree, ma soprattutto delle specie esotiche.

Un'eccezione può essere rappresentata dalla gestione degli ambienti erbosi seminaturali derivanti dall'abbandono di pregresse attività agricole e in fase di ricolonizzazione, poiché tali habitat sono molto rilevanti per la biodiversità floristica. In caso di avanzata colonizzazione di tali habitat erbacei è auspicabile prevedere interventi volti al contenimento di arbusti e alberi al fine di mantenere le superfici erbacee.

5.3 - OBIETTIVI E AZIONI SULLE SPECIE ANIMALI

Nessuna specie animale di interesse comunitario ai sensi della D.H. è nota all'interno del Sito, a causa delle scarse conoscenze faunistiche relative a quest'area: sarà opportuno ricercare le specie di interesse comunitario potenzialmente presenti all'interno del Sito (vedi § 6. "Azioni di Ricerca e Monitoraggio"), al fine di poterne valutare lo stato di conservazione e proporre eventuali misure gestionali in un futuro aggiornamento del presente Piano.

All'interno di un'area che non è stata designata come ZPS, l'avifauna non rappresenta uno degli obiettivi di conservazione specifico, pertanto, non si propongono qui misure di conservazione specifiche.

Poiché la maggior parte delle specie più rilevanti è legata agli ambienti aperti, si ritiene che gli interventi gestionali volti alla conservazione degli habitat aperti (praterie, arbusteti radi, zone agricole condotte in maniera non intensiva) siano la migliore garanzia per la conservazione di queste specie.

Una gestione sostenibile degli ambienti boschivi, e il contrasto alla loro banalizzazione a causa della semplificazione strutturale, della composizione e dell'invasione da parte di specie esotiche, favorirà anche il popolamento ornitologico nemorale.

6 - AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO

Le ricerche all'interno di un Sito servono a colmare lacune conoscitive che non permettono di perseguire al meglio gli obiettivi di conservazione nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario presenti.

Le azioni di monitoraggio servono essenzialmente a valutare periodicamente lo stato di conservazione di habitat e specie per i quali il Sito è stato individuato.

Per le specie e per gli habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat è necessario fornire ogni sei anni, ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva stessa, un rapporto sul loro stato di conservazione. A tal fine è necessario prevedere un sistema di monitoraggio coerente con le disposizioni comunitarie e nazionali. Di seguito sono riportate alcune indicazioni in merito. Per il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'ex Art. 17 della D.H., le metodologie da adottare devono essere conformi alle Linee Guida nazionali (Ispra 2016).

Per le specie, i monitoraggi devono essere impostati in modo tale da poter valutare se lo stato di conservazione di tali specie all'interno del Sito migliora, resta stabile o peggiora, nel qual caso occorre provvedere a intraprendere le azioni necessarie a rimuovere le cause di tale deterioramento.

Per gli habitat, oltre ad una valutazione di parametri indicatori intrinseci (per es. rilievi fitosociologici, struttura, biomassa legnosa viva e non), per disporre di parametri sulla funzionalità dell'ecosistema occorre anche valutare lo stato di conservazione delle specie animali (o di particolari zoocenosi), indicatrici dello stato di conservazione dei rispettivi habitat d'elezione.

I monitoraggi devono essere impostati in modo tale che:

- i risultati ottenuti diano indicazioni attendibili sullo stato di conservazione;
- i monitoraggi siano ripetibili nel tempo;
- detti monitoraggi non siano troppo onerosi.

6.1 - STUDI E RICERCHE

Habitat

Al fine di migliorare e rendere più organici gli interventi gestionali in attuazione degli obiettivi del PdG, si ritiene necessario approfondire la ricerca circa le caratteristiche strutturali e compositive degli habitat aperti, con l'obiettivo di redigere la **carta degli habitat** alla scala adeguata alla rappresentazione dei mosaici che caratterizzano il Sito. Parallelamente si ritiene necessario redigere a scala di dettaglio mappe circa la **distribuzione delle specie esotiche**.

È necessario verificare la presenza di nuovi habitat, fra cui le **Formazioni a *Junipers communis*** su lande e prati calcicoli (5130). Il ginepro comune, infatti, è una specie presente in tutto il Sito come accessoria all'interno di rimboschimenti e negli ambienti aperti. Tenuto conto che questo habitat rientrerebbe fra quelli di maggior pregio naturalistico e interesse conservativo, per la presenza di numerose entità floristiche tipicamente mediterranee, si ritiene opportuno approfondire l'analisi attraverso opportuni rilievi floristico-vegetazionali. Da verificare, inoltre, la presenza di habitat legati alle **acque correnti** e di **vegetazione di pareti rocciose**.

Flora

Si ritiene utile effettuare ricerche mirate alla localizzazione di specie legate alle praterie mesoxerofile e alle formazioni con ginepro comune.

Nell'ottica di conservare gli ambienti aperti potrebbe essere opportuno procedere con la redazione di uno specifico "Piano pascolo" che definisca le modalità tecnico-operative da attuare nel caso in cui si ritenga necessario ricorrere a sistemi integrati di pascolo e sfalci per il contrasto dell'invasione di specie arboree ed arbustive o esotiche.

Fauna

Le attuali conoscenze faunistiche sono del tutto insufficienti per poter valutare nel tempo il miglioramento (o il deterioramento) dello status di conservazione delle specie di interesse o dei gruppi di specie indicatori, per cui si rende necessario intraprendere ricerche sul campo per colmare tali carenze conoscitive.

- 1) Ricerche volte alla raccolta di dati di base che permettano di conoscere sufficientemente bene il popolamento faunistico dell'Area, con particolare attenzione ai gruppi zoologici che contengono specie inserite negli allegati della D.H.

La finalità di queste ricerche sono: l'integrazione della checklist del Sito (almeno per i gruppi zoologici più significativi), l'individuazione delle specie di maggior interesse e la cui presenza nel Sito non è al momento nota, nonché la localizzazione di dette specie sul territorio del Sito (individuazione degli habitat per le specie più mobili, individuazione delle stazioni di presenza per quelle più localizzate, per es. aree con presenza di piante nutrici dei Lepidotteri, stagni riproduttivi per Anfibi o libellule etc.).

- 2) Ricerche quali/quantitative su specie di particolare interesse, o su gruppi zoologici indicatori dello stato di salute di determinati ambienti, al fine del monitoraggio dello status di conservazione di tali specie o habitat.

La finalità di questo tipo di ricerche è di ottenere dati quali-quantitativi confrontabili nel tempo e indicatori dello stato di conservazione delle specie o degli habitat. I dati devono essere raccolti in modo standardizzato su aree campione fisse (punti o transetti), e devono fornire indicazioni numeriche (per es. numero di individui contattati lungo un transetto, numero di siti riproduttivi di anfibi, numero di individui in canto contattati in "n" punti di ascolto etc.).

Per quanto riguarda i gruppi zoologici di cui al punto 1), quelli più rilevanti per la potenziale presenza di specie della D.H. sono: Lepidotteri "ropaloceri", Anfibi, Rettili e Chiroterri.

Per quanto riguarda il punto 2), oltre ad eventuali specie di particolare interesse che dovessero risultare dalle ricerche di cui al punto precedente, sarebbero auspicabili rilievi quali-quantitativi standardizzati, propedeutici al monitoraggio obbligatorio previsto da Natura 2000. I gruppi più significativi per questa finalità sono l'ornitofauna - con particolare attenzione alle specie legate agli ambienti aperti -, i Lepidotteri diurni e gli Ortoterri.

6.2 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Le azioni di monitoraggio in un Sito Natura 2000 servono essenzialmente a valutare periodicamente lo stato di conservazione di habitat e specie per i quali il Sito è stato individuato.

Per le specie i monitoraggi devono essere impostati in modo tale da poter valutare se lo stato di conservazione di tali specie all'interno del Sito migliora, resta stabile o peggiora.

Per gli habitat, oltre ad una valutazione di parametri indicatori intrinseci (per es. rilievi fitosociologici, struttura, biomassa legnosa viva e non), per disporre di parametri sulla funzionalità dell'ecosistema occorre anche valutare lo stato di conservazione delle specie animali (o di particolari zoocenosi) indicatrici dello stato di conservazione dei rispettivi habitat d'elezione.

Lo stato di attuazione del Piano prevede la verifica della messa in pratica delle attività di conservazione (rispetto della normativa e interventi pratici), di ricerca e di monitoraggio previste dal Piano. La verifica deve avvenire periodicamente, preferibilmente ogni 3 anni, con verifiche intermedie annuali.

Solo lo svolgimento di monitoraggi standardizzati e la periodica valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie indicatrici per tali habitat, nonché la valutazione dello stato di conservazione delle singole specie più significative per il Sito in questione, permettono di valutare se le indicazioni contenute nel Piano hanno garantito il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole o, al contrario, necessitano di aggiustamenti o integrazioni.

Poiché è prevista la redazione di un rapporto alla Commissione Europea ogni 6 anni, è necessario che i monitoraggi siano condotti in modo da fornire i risultati con questa periodicità.

6.3 - MONITORAGGI

A fronte delle emergenze e delle criticità rilevate nella parte analitica del Piano, e al fine di verificare i risultati degli obiettivi e delle azioni proposte nel Cap. 5, si ritengono necessari i monitoraggi di seguito descritti.

Habitat e altri ambienti

Specie esotiche invasive: indicatore positivo è la riduzione della presenza delle specie esotiche invasive presenti nel Sito, ovvero la verifica della loro eradicazione. Questo monitoraggio può essere realizzato attraverso la periodica revisione delle carte della distribuzione per singole specie, ovvero il calcolo della riduzione percentuale di tali specie nella composizione specifica delle superfici forestali.

Habitat aperti: indicatore positivo è il mantenimento del mosaico di habitat aperti che caratterizza il Sito. Questo monitoraggio può essere realizzato con osservazioni puntuali scelte con metodo random dopo aver suddiviso il territorio in aree quadrate di eguale dimensione. Le osservazioni possono essere realizzate ogni 5 anni.

Rimboschimenti: indicatore positivo è la riduzione percentuale di superficie occupata dai popolamenti artificiali.

Flora

Al momento non è nota la presenza di specie vegetali inserite negli Allegati della D.H. per le quali sia necessario un monitoraggio periodico dello stato di conservazione.

Si ritiene comunque utile approntare monitoraggi circa la consistenza delle specie di elevato interesse conservazionistico di cui alla tabella "Specie di elevato interesse conservazioni stico" inserita nel paragrafo 4.2.1.

Fauna

Al momento non è nota la presenza di specie animali inserite negli Allegati della D.H. per le quali sia necessario un monitoraggio periodico dello stato di conservazione, per cui si rimanda il monitoraggio di eventuali specie di interesse dopo aver condotto le ricerche di cui al Cap. 6.1.

Inoltre non esistono dati quali-quantitativi relativi a popolamenti zoologici indicatori dello stato di conservazione degli habitat di rilievo su cui operare un confronto intertemporale.

Si ritiene pertanto necessario progettare monitoraggi sia dell'avifauna (in particolare degli ambienti aperti) sia dei lepidotteri, individuando punti d'ascolto e transetti da percorrere periodicamente per raccogliere dati quali-quantitativi significativi da confrontare nel tempo.

Le metodologie da utilizzare per questi gruppi zoologici sono quelle ampiamente in uso in Europa, ovvero punti d'ascolto e mappatura dei territori per l'avifauna, conteggio degli individui lungo transetti per i lepidotteri.

PARTE IV - NORMATIVA

7. MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE

(Approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" sono disposte le seguenti misure di conservazione sito specifiche, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (ora ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*".
2. Le presenti misure di conservazione sito specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e dalle "*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110013 – Monti Pelati e torre Cives, e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione sono distinte in:
 - a) misure di carattere generale;
 - b) disposizioni specifiche relative alle diverse tipologie ambientali (definite nell'Allegato 6);
 - c) disposizioni specifiche relative ai singoli habitat e ai chiropteri;
 - d) disposizioni specifiche relative a singole specie.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nell'area protetta della Riserva Naturale dei Monti Pelati;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
6. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica,

valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

7. Ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della L.R. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, le specifiche normative di settore nazionali e regionali.

TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 - (Disposizioni generali)

1. Nel SIC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives" (ora ZSC e in seguito denominato "Sito") sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito delle diverse tipologie ambientali di cui all'Allegato 6, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della L.R. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata dalle stesse. Dovrà comunque preventivamente essere trasmessa una comunicazione all'Ente gestore del Sito. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un

- aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiropteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
- b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
 - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 21.
7. Si richiamano le disposizioni contenute nel "*Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale*" approvato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19/2009 e s.m.i., per quanto non in contrasto con le presenti Misure di Conservazione Sito Specifiche.
8. Si richiamano, in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso, le disposizioni contenute nella LR 31/2000 e s.m.i. e nelle Linee Guida approvate con D.C.P. n. 330414 del 10 febbraio 2004, definite in applicazione della suddetta legge.

Art. 3 - (Divieti)

1. Nel Sito è fatto divieto di:
- a) catturare, raccogliere, uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse alieno si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali ulteriori specifiche regolamentazioni del piano di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della L.R. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
 - c) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
 - d) introdurre e/o diffondere, anche all'interno delle proprietà private, qualsiasi specie alloctona invasiva, di cui all'Allegato 9, fatte salve le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
 - e) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della L.R. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
 - f) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6130, 6210*, 6410, 6510 (la cui descrizione è consultabile al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per

- ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- g) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
 - h) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco, e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - i) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato 9, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - j) effettuare livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - k) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (Bti) per la lotta biologica alle zanzare; eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
 - l) bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione avventizia (salvo progetti specifici approvati dal soggetto gestore) fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - m) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
 - n) compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della L.R. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - o) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - p) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - q) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - r) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
 - s) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

- t) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1° maggio e il 15 luglio per quote superiori.

Art. 4 - (Obblighi)

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale, con priorità di provenienza locale, e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto;
- c) espletare la procedura di valutazione di incidenza, nei casi in cui sia necessario - in via eccezionale - per esigenze di riduzione del rischio idraulico, intervenire mediante eliminazione definitiva su formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- a) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati. In particolare le suddette prescrizioni devono essere applicate in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

- b) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- c) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione e/o ripopolamento di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni e/o ripopolamenti devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- d) In caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato 9, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato 9. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- e) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione.

Art. 5 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c) porre in essere, da parte del soggetto gestore del Sito, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - d) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - e) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio nel Sito;
 - f) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - g) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - h) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - i) redazione di Piani Pastoralis Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;

- j) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - k) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
 - l) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - m) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - n) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - o) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
 - p) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - q) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - s) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
 - t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire al soggetto gestore l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - u) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - v) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi delle teleferiche;
 - w) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - x) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - y) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.
2. Nel sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato 9 o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in

particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato 9, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6 - (Monitoraggi e piani di azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della L.R. 19/2009 e s.m.i.:
 - a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le presenti misure di conservazione;
 - c) predisporre piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento; individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il soggetto gestore si organizza, secondo gli indirizzi di cui sopra, a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E HABITAT

Art. 7 - (Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato 6.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato 6, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione sito specifiche.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - AMBIENTI APERTI

Art. 8 - (Divieti)

1. Negli ambienti aperti del Sito è fatto divieto di:
 - a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da

- sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali, rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
 - d) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
 - e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - f) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 9 - (Obblighi)

1. Negli ambienti aperti del Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
 - b) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 10 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore.
 - e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;
 - f) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 11 – [Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210)]

1. Divieti:
 - a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.
2. Obblighi:
- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
 - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Buone pratiche:
- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
 - b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;

Art. 12 – [Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030) e Formazioni erbose calaminari di *Violetalia calaminariae* (6130)]

1. Divieti:
- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
 - b) modificare il regime della falda superficiale;
 - c) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.
 - d) Pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
2. Obblighi:
- a) nei molinieti a Molinia arundinacea e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
3. Buone pratiche:
- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
 - c) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
 - d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco obbligatori, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat a cura del soggetto gestore;
 - e) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
 - f) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

CAPO II - AMBIENTI DELLE ACQUE CORRENTI

Art. 13 - (Divieti)

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito è fatto divieto di:
- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;

- c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- d) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dal soggetto gestore in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
- e) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 14 - (Obblighi)

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali, attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
 - b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
 - c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, nelle formazioni forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

- 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno;
 - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
 - d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito;
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti delle acque correnti del Sito è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
 - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per motivi idraulici;
 - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6, lettera f);
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 15 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
 - c) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
 - d) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
 - e) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
 - f) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
 - g) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
 - h) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - i) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - j) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato 9 – Tab.2;
 - k) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato/depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 16 – [Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)]

1. È vietato:
 - a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile.

2. È obbligatorio per gli interventi consentiti attenersi alle seguenti specifiche:
 - a) espletare la procedura di valutazione d'incidenza per qualsiasi intervento selvicolturale;
 - b) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
 - c) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco ove possibile;
 - d) per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con tagli a scelta colturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni;
 - e) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - f) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
 - b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
 - c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
 - d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
 - e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
 - g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO III - AMBIENTI AGRICOLI

Art. 17 - (Divieti)

1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di:
 - a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in

- un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 18 - (Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli del Sito si applicano i seguenti obblighi:
- a) nei seminativi a riposo, gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
 - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato 9 – Tab.2, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
 - d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 19 - (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
 - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
 - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo - arbustive, piantate;
 - e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
 - f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
 - g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
 - h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
 - j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);

- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 20 - [Prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510)]

- 1. Divieti:
 - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente.
 - b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggiera e impiego di concimi minerali.
- 2. Obblighi:
 - a) definizione dei carichi animali in funzione delle risorse foraggere, della gestione degli spostamenti, del pernottamento, della distribuzione dei punti di abbeverata e dell'alterazione delle caratteristiche della cotica.
- 3. Buone pratiche:
 - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie; effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità sopra prescritte;
 - b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
 - c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
 - d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 21 - (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

- 1. È vietato:
 - a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
 - b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
 - c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
 - d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
 - e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
 - f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
 - g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:
 - a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
 - b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).
3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroteri negli edifici pubblici o privati;
 - b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
 - c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
 - d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
 - e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
 - f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
 - g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
 - h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
 - i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroteri;
 - j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
 - k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

TITOLO V - MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – SPECIE ANIMALI

Coleotteri

Art. 22 - (Presenza di *Lucanus cervus*)

1. Divieti:
 - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
2. Obblighi:
 - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
3. Buone pratiche:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Pesci

Art. 23 - (Presenza di specie ittiche delle acque correnti – *Leuciscus souffia*)

1. Divieti:
 - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
2. Obblighi:
 - a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
 - b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
 - c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
 - d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
 - e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
 - f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.
3. Buone pratiche:
 - a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
 - b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
 - c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Anfibi

Art. 24 - (Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – *Rana lessonae*)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
 - c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Obblighi:
- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
 - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
 - c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
 - d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).
3. Buone pratiche:
- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
 - b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
 - c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

PARTE V
BIBLIOGRAFIA E ALLEGATI

8. BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., 1998 – Distribuzione regionale di piogge e temperature. Regione Piemonte, Università di Torino.
- AA. VV., 2010 – Rapporto sullo stato dell'ambiente in Piemonte.
- Aeschimann D., Lauber K., Moser D. M., Theurillat J. P., 2004 – Flora Alpina. Zanichelli, Bologna.
- Camerano P., Gottero F., Terzuolo P., Varese P., 2008 - Tipi Forestali del Piemonte - Regione Piemonte. Blu Edizioni, pp. 204.
- Caramiello Lomagnò R., Montacchini F., 1977 - La flora delle cave di magnesite di Caselette e di Baldissero Canavese. *Allionia*, n° 22: pag 209-220.
- Casale, A., P. M. Giachino and M. Meregalli. 1989. Aspetti entomologici del popolamento dei Monti Pelati di Baldissero Canavese (TO) nel quadro dell'ambiente naturale canavese, p. 33-41. In: *I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica*. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Cattaneo, G., and L. Biddau. 2002. *Ornitologia Canavesana*. Grafica Santhiense Editrice.
- Celesti-Grappo L., Alessandrini A., Arrigoni P.V., Banfi E., Bernardo L., Bovio M., Brundu G., Cagiotti M.R., Camarda I., Carli E., Conti F., Fascetti S., Galasso G., Gubellini L., La Valva V., Lucchese F., Marchiori S., Mazzola P., Peccenini S., Poldini L., Pretto F., Prosser F., Siniscalco C., Villani M.C., Viegi L., Wilhalm T., Blasi C. (2009a). Inventory of the non-native flora of Italy. *Plant Biosystems*, Vol. 143 (2), p. 386-430.
- Celesti-Grappo L., Pretto F., Carli E., Blasi C. (eds.), 2009b - Non-native flora of Italy - A thematic contribution to the Biodiversity National Strategy. CD-ROM attached to: *Plant invasion in Italy - an overview*.
- Comune di Baldissero Canavese, Piano Regolatore Generale, 1997.
- Comune di Castellamonte, Piano Regolatore Generale, 2017 (Adeguamento al PAI).
- Comune di Vidracco, Piano Regolatore Generale Intercomunale, 2017; adeguamento al PAI 2012.
- Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C. (eds.), 2005 - An annotated checklist of the Italian vascular flora. Palombi & Partner S.r.l., Roma. 420 pp.
- Conti F., Manzi A., Pedrotti F. (eds.), 1997 - Liste rosse regionali delle piante d'Italia. Associazione italiana per il WWF e Società Botanica Italiana, Camerino.
- Pignatti S., 1982- Flora d'Italia. Edagricole. Bologna.
- Fozzati, L. 1989. Per un'archeologia del bene naturale: il caso dei Monti Pelati di Baldissero Canavese (TO). p. 57-58. In: *I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica*. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Gallo, L. M. 1989. Bibliografia geologica dell'area dei Monti Pelati (Baldissero Canavese). p. 67-76. In: *I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica*. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Gallo, M., and R. Piervittori. 1989. La flora lichenica rupicola dei Monti Pelati di Baldissero (Canavese, Piemonte). , p. 25-31. In: *I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica*. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Fasano S., Pavia M. Indagine sull'avifauna nidificante della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, 2003.
- Perosino, G. C. 1989. I Monti Pelati di Baldissero Canavese: elementi climatici, p. 13-18. In: *I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica*. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Pividori M., 1991 - Situazione attuale e prospettive future della vegetazione forestale sui Monti

Pelati (Baldissero Canavese) In: Giachino, P. M. (a cura di). I monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica. Atti del convegno, Torino, 18 novembre 1989. Off set, Feletto, p. 19-23.

- Quagliolo, P. 1989. I Monti Pelati di Baldissero Canavese (TO), problemi di tutela dell'area, p. 59-65. In: I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Regione Piemonte, Piano Paesaggistico Regionale adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.
- Rolando, A., and C. Palestrini. 1989. Considerazioni faunistiche ed eco-zoogeografiche sull'ornitofauna dei Monti Pelati di Baldissero Canavese (Torino), p. 43-50. In: I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).
- Sindaco R., Mondino G.P., Selvaggi A., Ebone A., Della Beffa G., 2003 – Guida al riconoscimento di Ambienti e specie della Direttiva Habitat in Piemonte. Regione Piemonte.
- Sindaco R., Savoldelli P., Selvaggi A., 2009 – La Rete Natura 2000 in Piemonte. I Siti di Importanza Comunitaria. Ipla - Regione Piemonte: 575 pp.
- Sindaco R., Evangelista M., 2012. Ortotteri, Mantidi e Fasmidi dell'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria) (Insecta: Orthoptera, Mantodea, Phasmatodea). Rivista piemontese di Storia naturale, n° 33, 2012: 50 pp
- Soldano A., Martinetto E., Minuzzo C., 2011 - 337. *Asplenium cuneifolium* Viv. subsp. *cuneifolium* (*Aspleniaceae*) in Selvaggi A., Soldano A., Pascale M., Note floristiche piemontesi n. 309-392 Rivista piemontese di Storia naturale, 32: 386.
- Soldano A., Moraldo B., Minuzzo C., Martinetto E., 2011 - Nota n. 319. *Stipa epilosa* Martinovsky subsp. *montana* B. Moraldo (*Poaceae*) in Selvaggi A., Soldano A., Pascale M., Note floristiche piemontesi n. 309-392 Rivista piemontese di Storia naturale, 32: 379.
- Villa, F. 1989. I Monti Pelati di Baldissero: caratteristiche geologiche e considerazioni tecnico-legislative sulle attività estrattive presenti nell'area., p. 51-56. In: I Monti Pelati di Baldissero: importanza paesistica e scientifica. P. M. Giachino (ed.). Off set - Feletto (TO), Parella (Torino).

Siti Internet:

<http://www.cps-skew.ch/italiano/listanera.htm>

<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist>

<http://www.iucnredlist.org/>

9 – ALLEGATI

ALLEGATI TABELLARI

Allegato 1 - DATI SOCIO – ECONOMICI

Allegato 2 - ELENCO FLORISTICO

Allegato 3 - ELENCO FAUNISTICO

Allegato 4 - SCHEDE AZIONI

Allegato 5 - SINOSI DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI NELLA ZSC IT1110013

Allegato 6 - FORMULARIO STANDARD è un pdf, chiedere a Gianfranco

Allegato 7 - ELENCO DELLE SPECIE FORESTALI AUTOCTONE SPORADICHE

Allegato 8 - ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI ALLOCTONE

ALLEGATI CARTOGRAFICI

ALL. A INQUADRAMENTO TERRITORIALE

ALL. B1 PLANIMETRIA CATASTALE

ALL. B2 CARTA DELLE PROPRIETA'

ALL. C CARTA DEGLI HABITAT

ALL. D CARTA DELLA FRUIZIONE

ALL. E CARTA DELLE ESOTICHE